

CCXVIII.

TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Congedi* — *Approvazione e rinvio senza discussione allo scrutinio segreto dei disegni di legge:* « *Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907* » (N. 655); « *Maggiori indennità d'arma per gli ufficiali del Genio navale* » (N. 651); « *Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei corpi militari della Regia marina* » (N. 652); « *Concessione di una seconda proroga del termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna* » (N. 633); « *Proroga del termine fissato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, riguardante provvedimenti a favore della Calabria* » (N. 635); « *Estinzione del debito parmense creato coi decreti Sovrani 15 e 16 giugno 1827* » (N. 672); « *Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908* » (N. 678) — *Votazione a scrutinio segreto* — *Presentazione di un disegno di legge* — *Si approvano, senza discussione, i disegni di legge:* « *Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908* » (N. 693); « *Spese militari sino al 30 giugno 1910* » (N. 632) — *Discussione del disegno di legge:* « *Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-1908* » (N. 627) — *Non ha luogo discussione generale; senza osservazioni si approvano tutti i capitoli del bilancio, con brevi raccomandazioni, al cap. 41, dei senatori Taverna, relatore, e Brusa, cui risponde il ministro della guerra* — *Si approvano senza discussione i riassunti per titoli e categorie e si rinvia allo scrutinio segreto l'articolo unico del disegno di legge* — *Discussione del disegno di legge:* « *Provvedimenti per la città di Roma* » (N. 617) — *Parlano, nella discussione generale, i senatori Bettoni, Blaserna, relatore, Tommasini, Arcoleo, Luciani ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Si approvano i quattro ordini del giorno presentati dall'Ufficio centrale nella sua relazione, modificato il terzo nei termini proposti dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Senza discussione si approvano gli articoli dall'1 al 7* — *All'articolo 8 il senatore Tommasini presenta e svolge un emendamento che il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed il senatore Blaserna, relatore, dichiarano di non accettare* — *Posto ai voti, l'emendamento risulta non approvato* — *Si approva l'art. 8 nel testo ministeriale* — *Senza discussione si approvano i rimanenti articoli con gli allegati, salvo brevi raccomandazioni all'articolo 32, del senatore De Cupis, cui risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Il senatore Blaserna, relatore, riferisce su di un memoriale che rimette al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno* — *Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 14.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri delle poste e dei telegrafi, della guerra, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, delle finanze, dell'agricoltura, industria e commercio, e degli affari esteri.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro, con sua lettera in data d'oggi, delega S. E. il sottosegretario di Stato, onor. Fascé, a sostenere innanzi al Senato del Regno la discussione del disegno di legge riguardante la « Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico dell'Amministrazione centrale » e l'altro sul « Riordinamento delle Regie Avvocature erariali ».

Do atto al ministro del tesoro di questa comunicazione.

Congedi.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Saletta ha chiesto 20 giorni di congedo per motivi di servizio e gli onorevoli senatori Di Terranova

e Visocchi hanno chiesto rispettivamente 10 e 12 giorni di congedo, per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-907 » (N 655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-1907 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 423,000 e le diminuzioni di stanziamento, per egual somma, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-1907, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1906-907.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n.	44. Spese per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni (Spesa obbligatoria) L.	45,000
»	57. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura, subiti da privati per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto di terzi (Spesa obbligatoria) »	6,000
»	58. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura, subiti dai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali (Spesa obbligatoria) »	10,000
»	83. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere, in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica e telefonica - Spese di cambio (Spesa d'ordine). »	125,000
»	84. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi (Spesa obbligatoria) . . . »	5,000
»	85. Bonificazioni e rimborsi diversi (Spesa d'ordine). . »	137,000
»	102. Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria). »	75,000
»	103-quinquies. Retribuzioni, indennità e spese di qualsiasi natura per l'esercizio e la manutenzione della rete telefonica urbana di Venezia »	20,000
	Totale degli aumenti . . . L.	423,000

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n.	1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse). L.	100,000
»	3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse). »	30,000
»	9. Avventizi in aumento d'impiegati e di serventi assunti in servizio in circostanze straordinarie »	10,000
	Da riportarsi . . . L.	140,000

	Riporto . . L.	140,000
Cap. n. 13. Indennità per visite d'ispezione »		8,000
» 31. Spese postali »		4,000
» 35. Retribuzioni agli agenti subalterni fuori ruolo e concorso per la loro assicurazione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse) »		30,000
» 37. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse) »		36,000
» 39. Assegni al personale degli uffici italiani all'estero (Spese fisse) »		60,000
» 49. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spesa obbligatoria) »		5,000
» 70. Retribuzioni al personale degli uffici di 2ª e 3ª classe »		100,000
» 73. Spese di ogni natura per temporanea reggenza negli uffici di 2ª e 3ª classe »		20,000
» 103. Costruzione della rete nazionale telefonica e di linee telefoniche per conto di provincie, di comuni, di Camere di commercio, di Società e di privati - Acquisto di apparati ed impianto di uffici e spese diverse (testo unico delle leggi sui telefoni approvato con R. decreto 3 maggio 1903, n. 196) »		20,000
	Totale delle diminuzioni . . L.	<u>423,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Maggiori indennità d'arma per gli ufficiali del Genio navale** » (N. 651).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « **Maggiori indennità d'arma per gli ufficiali del Genio navale** ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 651).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli ufficiali del Genio navale, ingegneri, è accordata, in luogo di quella che attualmente percepiscono, un'indennità d'arma annua nella misura qui appresso indicata:

Tenente	{	Finchè non avrà conseguita la laurea presso la scuola superiore navale L.	200
		Dopo l'uscita dalla scuola superiore navale »	400
Capitano L.			600
Maggiore »			800
Tenente colonnello »			1000
Colonnello »			1200

(Approvato).

Art. 2.

La maggiore spesa annua di L. 46,000 occorrente per l'attuazione della presente legge, verrà iscritta nel bilancio del Ministero della marina, a partire dall'esercizio 1907-908, in eccedenza alle spese effettive consolidate.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei Corpi militari della R. marina » (N. 652).

PRESIDENTE. Stante la presenza del ministro della marina, e trattandosi di un disegno di legge affine a quello testè approvato, proporrei di passare anche alla discussione del disegno di legge: « Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei Corpi militari della R. marina », iscritto al n. 5 della parte terza dell'ordine del giorno.

Se non vi sono opposizioni, così s'intenderà stabilito.

Prego quindi il senatore segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 652).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituita per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina la posizione di *congedo provvisorio*.

Essa è quella dell'ufficiale collocato definitivamente fuori dei quadri e sprovvisto d'impiego, in attesa di raggiungere il limite minimo delle condizioni richieste dalle leggi vigenti per il collocamento in posizione ausiliaria od a riposo.

Sono collocati in congedo provvisorio, in attesa del collocamento in posizione ausiliaria, gli ufficiali di qualunque grado che, definitivamente esclusi dall'avanzamento, conservino tuttavia l'attitudine ad alcuno dei servizi indicati dall'articolo 5 della legge 29 gennaio 1885, n. 2897.

Sono collocati in congedo provvisorio, in attesa del collocamento a riposo, gli ufficiali di qualunque grado che, definitivamente esclusi dall'avanzamento, non conservino l'attitudine suddetta e quelli che, a giudizio della competente Commissione di avanzamento, non sono

più idonei a coprire gli uffici del proprio grado.

Il collocamento nella posizione di congedo provvisorio ha luogo di autorità per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 2.

Lo stipendio per gli ufficiali in congedo provvisorio è ridotto a tre quinti e per essi è soppressa l'indennità d'arma.

(Approvato).

Art. 3.

A tutti gli effetti delle leggi sulle pensioni (testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70) il tempo trascorso nella posizione di congedo provvisorio è equiparato al tempo trascorso nella posizione di aspettativa per riduzione di Corpo. La stessa equiparazione ha luogo per il computo dell'anzianità di grado.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali in congedo provvisorio fanno parte della riserva navale.

Quelli che sono collocati in congedo provvisorio in attesa del collocamento in posizione ausiliaria, hanno diritto a percepire l'assegno stabilito per gli ufficiali del proprio grado in quella posizione, fino a quando continueranno a conservare l'attitudine ai servizi stabiliti dalla legge 29 gennaio 1885, n. 2897.

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge andrà in vigore dal 1° luglio 1907.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Concessione di una seconda proroga del termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna » (N. 633).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione

di una seconda proroga del termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il termine per l'attuazione del piano speciale di risanamento della città di Bologna, determinato in anni dodici dalla pubblicazione della legge 11 aprile 1889, n. 6020 (serie terza) e successivamente protratto fino al 23 aprile 1907 colla legge 29 giugno 1902, n. 256, è prorogato di altri sei anni con effetto retroattivo al 23 aprile 1907.

Nel compimento delle opere del suddetto risanamento il comune di Bologna potrà continuare ad avvalersi delle disposizioni speciali degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della legge 25 gennaio 1885, n. 2892.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Proroga del termine fissato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, riguardante provvedimenti a favore della Calabria » (N. 635).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato dall'articolo 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, riguardante provvedimenti a favore della Calabria ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 635).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono prorogati di un anno a far tempo dalla pubblicazione della presente legge i termini fissati con gli articoli 10 e 22 della legge 25 giugno 1906, n. 225, e sono del pari prorogati di un anno i termini fissati negli articoli 5, 33, 69, 71, 90, 93, 101, 132 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670.

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 58 della legge 25 giugno 1906, n. 255, è sostituito il seguente:

« Il capitale iniziale di sei milioni insieme ai frutti formerà il fondo di garanzia. Sarà da principio adoperato quale capitale di esercizio per fare ai danneggiati i mutui di favore, di che all'articolo 17. A misura che si renderà disponibile sarà impiegato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

« Tale impiego in ogni caso dovrà essere completato dopo scaduti i termini stabiliti dall'articolo 24 per la concessione dei mutui e per la somministrazione rateata delle somme mutuate ».

(Approvato).

Art. 3.

Non è dovuto compenso od onorario per qualsiasi prestazione d'opera per l'istruzione o la concessione dei mutui a favore dei danneggiati dal terremoto, eccetto le indennità ai periti per la compilazione delle perizie di che alle lettere b) e c) dell'articolo 33 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Estinzione del debito parmense creato coi decreti Sovrani 15-16 giugno 1827 » (N. 672).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estinzione del debito parmense creato coi decreti Sovrani 15-16 giugno 1827 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'Amministrazione del tesoro è autorizzata a provvedere all'estinzione dei titoli del debito parmense 5 per cento lordo, creato coi decreti Sovrani 15 e 16 giugno 1827, mediante rimborso alla pari dei titoli medesimi.

Con decreto Reale, su proposta del ministro del tesoro, saranno stabilite le norme da osservarsi per la esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 » (N. 678).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni di L. 15,000 al capitolo n. 43: « Spese per la Camera dei deputati » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1906-907 e di L. 25,000 al corrispondente capitolo dell'esercizio 1907-908.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta oggi e nella seduta di sabato.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegno di legge.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Autorizzazione di maggiore spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma ». Pregherei il Senato di trasmettere questo disegno di legge alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione di finanze per il necessario esame.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 ». (N. 693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 693).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione dei capitoli, che rileggerò:

TITOLO I.
Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria)	303,803,868 64
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	4,802,654 22
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Idem)	32,481,217 17
4	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Idem)	32,978,645 19
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,080,796 30
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Idem)	987,626 78
8	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem)	94,171 46
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Idem)	593,245 66

380,047,225 42

Debiti redimibili.

10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,620,634 01
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	9,673,288 53
12	Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	225,750 »

Da riportarsi 18,519,672 54

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 8 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i>	18,519,672 54
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1º dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	25,120,403 »
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	27,367,875 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	5,721,575 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,524,075 »
		<hr/> 78,253,600 54
	<i>Debiti variabili.</i>	
17	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	318,400 »
18	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
19	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Idem)	6,200,000 »
20	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione (Idem)	1,195,425 »
21	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	20,000 »
22	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	1,000,000 »
23	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem)	300,000 »
24	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Idem)	18,979,796 30
25	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Idem)	3,308,511 89
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 31,722,133 19

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i>	31,722,133 19
26	Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle Convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56 e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530	500,000 »
27	Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbl.).	17,174,000 »
28	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Idem)	25,306 29
29	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per le linee di concessione anteriore al 1888 (articolo 2, lettera A, modificato dalla convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	30,000,000 »
30	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lett. B della convenzione approvata con l'articolo 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	9,053,689 90
31	Annualità fissa spettante alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	8,261,386 53
32	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550	4,911,013 »
33	Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Idem)	112,786 40
34	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Undecima annualità)	3,943,250 73
		105,703,566 04
	<i>Debito vitalizio.</i>	
35	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse)	2,650,000 »
	<i>Pensioni straordinarie.</i>	
36	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse	670,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	670,000 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-1907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i>	670,000 »
37	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi delle leggi 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489	1,365,000 »
38	Assegni a favore di coloro che presero parte alle guerre per l'indipendenza d'Italia a cominciare da quella di Crimea (legge 8 luglio 1904, n. 341)	695,000 »
		2,730,000 »
39	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	46,000 »
	Totale del debito vitalizio	5,426,000 »
	<i>Dotazioni.</i>	
40	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
41	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 »
		16,050,000 »
	<i>Spese per le Camere legislative.</i>	
42	Spese pel Senato del Regno.	525,000 »
43	Spese per la Camera dei Deputati	1,030,000 »
44	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	882,000 »
		2,437,000 »
	<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
	<i>Ministero.</i>	
45	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,526,598 07
46	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	326,224 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,852,822 07

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i>	2,852,822 07
47	Spese d'ufficio del Ministero	80,240 »
		2,933,062 07
	<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>	
48	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	6,800 »
49	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	400 »
50	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	18,000 »
51	Personale straordinario dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei mi- nistri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	400 »
52	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	10,000 »
		35,600 »
	<i>Corte dei conti.</i>	
53	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,853,719 15
54	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	227,681 50
55	Spese d'ufficio	80,000 »
56	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvi- soriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 »
57	Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,600 »
		2,207,000 65
	<i>Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.</i>	
58	Personale dell'Ispettorato generale (Spese fisse)	83,000 »
59	Personale di ruolo dell'Ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,167 50
		88,167 50
	<i>Da riportarsi</i>	88,167 50

	<i>Riparto</i>	88,167 50
60	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio Decreto 9 ottobre 1900, n. 373 e compenso al segretario della detta Commissione e spese diverse inerenti al servizio di vigilanza .	6,450 »
		<u>94,617 50</u>
	<i>Avvocature erariali.</i>	
61	Personale di ruolo (Spese fisse)	895,978 31
62	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	22,403 »
63	Personale straordinario	12,440 »
64	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
65	Spese d'ufficio (Spese fisse)	41,500 »
66	Fitto di locali non demaniali (Idem)	25,750 »
		<u>998,571 31</u>
	<i>Intendenze di finanza.</i>	
67	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	2,130,642 52
68	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Idem)	12,360 »
69	Personale straordinario	5,700 »
70	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	350 »
		<u>2,149,052 52</u>
	<i>Servizio del Tesoro.</i>	
71	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo (Spese fisse)	1,252,172 34
72	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	30,380 »
73	Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni	15,670 »
74	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell' agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell' officina carte-valori e della Tesoreria di Massaua	12,655 »
		<u>1,310,877 34</u>
	<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA XXII - 1ª SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i>	1,310,877 34
75	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Spese fisse)	3,600 *
76	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem)	16,500 *
77	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse-forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 *
78	Spese per i servizi del Tesoro	21,500 *
79	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa dei depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di debito pubblico	1,500 *
80	Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	18,000 *
		1,405,477 34
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
81	Personale di ruolo (Spese fisse)	42,244 *
82	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Idem)	5,941 *
83	Spese d'ufficio (Idem)	2,000 *
84	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria)	113,000 *
85	Assegni di valetudinarietà ai lavoratori di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per lavori straordinari	18,000 *
86	Retribuzione mensile al personale straordinario, di segreteria e tecnico	22,000 *
87	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 *
		203,885 *
	<i>Servizi diversi.</i>	
88	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	42,015 *
89	Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami	42,015 *
	<i>Da riportarsi</i>	42,015 *

LEGISLATURA XXII - I^a SESSIONE 1904-907 - DISCUSSIONI - TORNATA DELL'8 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i>	42,015 »
	e alla Commissione tecnica permanente di cui all'art 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508	108,795 »
90	Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria)	300,000 »
91	Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	40,000 »
92	Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa	40,000 »
93	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)	51,615 »
94	Spesa per i lavori straordinari per l'amministrazione del Debito pubblico	15,130 »
95	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	109,500 »
96	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	26,500 »
97	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 »
98	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000 »
99	Spese per il servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	10,000 »
100	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	71,000 »
101	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	5,000 »
102	Spese postali.	6,000 »
103	Spese di stampa	116,700 »
104	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	23,550 »
105	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro (Spesa d'ordine)	300 »
106	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbl.).	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	1,091,105 »

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — O. SCUSSIONI — TORNATA DEL 8 LUGLIO 1907

	<i>Riporto</i>	1,091,105 »
107	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	16,000 »
108	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	44,000 »
109	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	20,000 »
110	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	175,000 »
111	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).	44,690 40
112	Spese di ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato.	15,000 »
113	Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)	225,800 »
114	Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato	4,000 »
115	Spese casuali.	18,000 »
		1,653,595 40
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
116	Personale (Spese fisse).	31,760 »
117	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350 e ad altri Istituti congeneri. (Spesa d'ordine)	652,570 »
118	Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese di acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti. (Spesa d'ordine)	1,784,950 »
119	Pensioni agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori	10,000 »
		2,479,280 »

<i>Fondi di riserva.</i>		
120	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	3,500,000 »
121	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
		4,500,000 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Oneri dello Stato.		
<i>(Debiti variabili).</i>		
122	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483 (Spesa obbligatoria)	10,000 »
123	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	9,000 »
124	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni ai Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatto dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403)	<i>per memoria</i>
125	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per risanare i danni a loro causati dal terremoto (art. 13 legge 25 giugno 1906, n. 255)	<i>per memoria</i>
126	Concorso dello Stato per costituire il patrimonio della Sezione temporanea per il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati	
<i>Da riportarsi</i>		19,000 »

	<i>Riporto</i>	19,000 >
	allo scopo di procurare ad essi i mezzi per le ricostruzioni e riparazioni dei fabbricati distrutti o danneggiati dal terremoto (art. 17 e 56 della legge 25 giugno 1906, n. 255)	1,000,000 >
127	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a 6000 lire destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate coll'art. 46 della legge 25 giugno 1906, n. 255	609,000 >
128	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Potenza, di Napoli e della Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6,000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate coll'art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 383	1,991,000 >
129	Annualità comprensive d'interessi e d'ammortamento a carico dello Stato per i primi due anni sui mutui di favore concessi dalla Cassa depositi e prestiti a comuni ed istituzioni di beneficenza, giusta l'articolo 2 della legge 19 luglio 1906, n. 390 a favore dei danneggiati dell'eruzione del Vesuvio	<i>per memoria</i>
130	Interessi 4 per cento compresi nelle annualità per estinzione entro 25 anni dei mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al tesoro mediante anticipazioni versate alla Cassa provinciale di credito agrario istituita in ogni provincia dei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo esclusa la provincia di Napoli giusta l'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>
131	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,294 56
132	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni	<i>per memoria</i>
133	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 geunao 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi	
	<i>Da riportarsi</i>	3,977,294 56

	<i>Riporto</i>	3,977,294 56
	indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	2,500,000 »
134	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Sedicesima annualità)	162,838 26
	<i>Spese diverse.</i>	6,640,132 82
135	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	252,500 »
136	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	3,000 »
137	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.	<i>per memoria</i>
138	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria)	36,163 68
139	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343)	330,000 »
140	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343, legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321)	970,000 »
141	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 »
142	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211)	300,000 »
143	Corresponsione all'Istituto di Santo Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186)	500,000 »
144	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di	
	<i>Da riportarsi</i>	2,691,663 68

	<i>Riporto</i>	2,691,663 68
	beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell' art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più dello dovute in conseguenza dell' amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell' applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
145	Somma corrispondente alle quote di sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290)	450,000 »
146	Somma corrispondente alla quota d' imposta erariale sui fabbricati di proprietà della Società per il risanamento di Napoli da versarsi a favore del fondo per il risanamento (art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290)	540,000 »
147	Spesa per la costruzione e l' impianto in Roma della nuova zecca di Stato	125,000 »
148	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari	300,000 »
149	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall' Amministrazione del fondo per il culto per affrettare l' aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all' art. 1, comma 2°, della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483)	<i>per memoria</i>
		4,106,663 68
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti.		
150	Spesa derivante dall' articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll' articolo 1° dell' altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell' Alta Italia - Ammortamento	8,039,808 12
151	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,362,175 »
152	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,512,640 »
153	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem)	1,720,000 »
154	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	4,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	18,634,623 12

	<i>Riporto</i>	18,634,623 12
155	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	20,000 »
156	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	155,500 »
157	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem)	50,000 »
158	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem)	50,000 »
159	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Undecima annualità)	1,056,749 27
160	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1,300,000 »
161	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25,000,000 autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547 per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Terza rata)	310,000 »
162	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emesso ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	6,167,793 50
163	Mutui fatti dalla cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento (Idem)	943,898 31
164	Quota di ammortamento compresa nelle annualità per estinzione entro 25 anni dei mutui fatti dalla Cassa depositi e prestiti al Tesoro mediante anticipazioni versate alle casse provinciali di credito agrario istituite in ogni provincia dei compartimenti catastali, napoletano, siciliano e sardo esclusa la provincia di Napoli, giusta l'art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>
		28,688,564 20
	<i>Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.</i>	
165	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico del 1905-906 e 1906-907	94,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	94,000,000 »

	<i>Riporto</i>	94,000,000 »
166	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (art. 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261 e art. 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
		94,000,000 »
	<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>	
167	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	2,500,000 »
	<i>Partite che si compensano coll'entrata.</i>	
168	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
169	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)	10,043,635 »
170	Anticipazioni pel servizio di Cassa dei Corpi dell'esercito	8,000,000 »
171	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3,50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine).	<i>per memoria</i>
172	Annualità da corrispondersi dal Tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446	9,310 04
		18,222,945 04

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

173	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	5,172 »
174	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	15,236 25
175	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,947,825 »
176	Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle casse di pensioni e soccorso pel personale ferroviario (leggi 29 marzo 1900, n. 101 e 22 aprile 1905, n. 137 e 15 luglio 1906, n. 324) (Spesa d'ordine)	7,950,000 »
177	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	517,584 54
		10,435,817 79

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	380,047,225 42
Debiti redimibili	78,253,600 54
Debiti variabili	105,703,566 04
Debito vitalizio	5,426,000 »
Dotazioni	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative	2,437,000 »
587,917,392 »	

Spese generali di amministrazione.	
Ministero	2,933,062 07
Presidenza del Consiglio dei ministri	35,600 »
Corte dei conti	2,207,000 65
Vigilanza sugl' istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli	94,617 50
Avvocature erariali	998,571 31
Intendenze di finanza	2,149,052 52
Servizio del Tesoro	1,405,477 34
Regia zecca e monetazione	203,885 »
Servizi diversi	1,653,595 40
	11,680,861 79
Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	2,479,280 »
Fondi di riserva	4,500,000 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	608,577,533 79
 TITOLO II. Spesa straordinaria 	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Oneri dello Stato.	
Debiti variabili	6,640,132 82
Spese diverse	4,106,663 68
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	10,746,796 50

CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	28,688,564 20
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato	94,000,000 »
Anticipazione a provincie e comuni	2,500,000 »
Partite che si compensano coll'entrata	18,222,945 04
TOTALE della categoria terza della parte straordinaria	143,411,509 24
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	154,158,305 74
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	760,735,839 53
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	10,435,817 79
 RIASSUNTO PER CATEGORIE <hr/>	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	617,324,330 29
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	143,411,509 24
Totale spese reali	760,735,839 53
Categoria IV. — Partite di giro	10,435,817 79
Totale generale	771,171,657 32

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » n. 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
- » n. 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
- » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
- » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
- » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
- » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª.
- » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
- » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
- » n. 12. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
- » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
- » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
- » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
- » n. 18. Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164)
- » n. 19. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
- » n. 20. Interessi di buoni del tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, e spese di negoziazione.
- » n. 21. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
- » n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
- » n. 23. Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
- » n. 24. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
- » n. 25. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
- » n. 27. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
- » n. 28. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª.

- CAPITOLO n. 33. Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
- n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - n. 44. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato e alle altre Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - n. 80. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.
 - n. 84. Spese d'esercizio della zecca.
 - n. 90. Spese di commissione e di cambio per i pagamenti all'estero.
 - n. 91. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
 - n. 93. Allestimento dei titoli del Debito pubblico — Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
 - n. 97. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - n. 98. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - n. 101. Telegrammi da spedire all'estero.
 - n. 105. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'amministrazione del Tesoro.
 - n. 106. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - n. 110. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'articolo 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
 - n. 113. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.
 - n. 117. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, premi per l'assicurazione degli operai stessi ed assistenti controllori ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80. Contributo annuo da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 350, e ad altri Istituti congeneri.
 - n. 118. Carta filigranata e non filigranata, cartoncino, macchine, spese d'acqua e di materiale per la stampa delle carte-valori, lavori diversi per conto dei Ministeri ed altri enti.
 - n. 122. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
 - n. 123. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018 e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
 - n. 131. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.

- CAPITOLO n. 135. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- n. 136. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - n. 138. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
 - n. 141. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - n. 144. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
 - n. 151. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - n. 152. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - n. 153. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - n. 155. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
 - n. 156. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - n. 157. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
 - n. 158. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - n. 162. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto, emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento.
 - n. 163. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento.
 - n. 168. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - n. 169. Spesa occorrente per servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
 - n. 171. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.
 - n. 176. Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti dello Stato e destinati a colmare la quota a carico dello Stato del disavanzo al 30 giugno 1885 delle casse di pensioni e soccorso pel personale ferroviario (leggi 29 marzo 1900, n. 101, 22 aprile 1905, n. 137 e 15 luglio 1906, n. 324).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 20. Trasporto di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.
- » n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per le altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
 - » n. 25. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
 - » n. 26. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
 - » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 35. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 39. Retribuzioni del personale tecnico straordinario addetto alla formazione e conservazione del nuovo catasto e retribuzioni, mercedi, soprassoldi e rimborso spese di viaggio al personale subalterno straordinario ed agli inservienti nei lavori di campagna.
 - » n. 40. Indennità di missione al personale tecnico di ruolo e al personale tecnico straordinario del catasto.
 - » n. 41. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per gli impiegati tecnici straordinari del Catasto e dei servizi tecnici.
 - » n. 42. Indennità e spese per la Commissione consuaria centrale e per le Giunte tecniche provinciali.
 - » n. 57. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio).
 - » n. 58. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
 - » n. 60. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali ed altre missioni nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari.
 - » n. 61. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna del Demanio.
 - » n. 68. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 71. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti per il servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 72. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - Articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
 - » n. 73. Restituzioni e rimborsi (Demanio).

- CAPITOLO n. 74. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte agli insegnanti ufficiali ed ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
- » n. 75. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
 - » n. 77. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio.
 - » n. 78. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 79. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili.
 - » n. 84. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
 - » n. 85. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
 - » n. 86. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).
 - » n. 87. Spese per imposte e sovrimeposte (Idem).
 - » n. 88. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 89. Aggi agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 92. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 93. Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 94. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimeposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 95. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Admin. dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 96. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 99. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 107. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).
 - » n. 108. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 110. Spese per la gestione delle esattorie.
 - » n. 111. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 112. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 113. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 114. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile.
 - » n. 115. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.
 - » n. 116. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
 - » n. 117. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimeposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa col l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

- CAPITOLO n. 118. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a L. 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia. — Art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
- » n. 119. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nello esercizio 1906-907 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).
 - » n. 129. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
 - » n. 132. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Gabelle).
 - » n. 142. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 143. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 147. Indennità di viaggio e di soggiorno e competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 149. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 150. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 151. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 164. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 168. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 169. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 173. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
 - » n. 175. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
 - » n. 176. Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.
 - » n. 182. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).

- CAPITOLO n. 183. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
- » n. 190. Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi.
 - » n. 191. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 192. Vincite al lotto.
 - » n. 199. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 200. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
 - » n. 201. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributo dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 205. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.
 - » n. 206. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 208. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni nei tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa.
 - » n. 209. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi, di ingredienti, di recipienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucri dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
 - » n. 215. Paghe agli agenti subalterni ed agli operai delle saline, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro; contributo dello Stato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia del personale suddetto, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della saline di Lungro.
 - » n. 216. Pensioni degli operai delle saline.
 - » n. 218. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
 - » n. 220. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'imballaggio e l'imballaggio dei sali; compra di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
 - » n. 221. Compra dei sali.
 - » n. 222. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nelle saline e nei magazzini di deposito del sale.
 - » n. 225. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 226. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.

- CAPITOLO n. 227. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
- n. 231. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - n. 235. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
 - n. 238. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato e valore a prezzo di vendita di quello dato per compenso ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
 - n. 239. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - n. 241. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
 - n. 242. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; compensi ad impiegati e mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
 - n. 243. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - n. 244. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino, art. 4, lettera *d*, della legge 19 maggio 1904, n. 209.
 - n. 245. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - n. 252. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - n. 257. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico
 - n. 259. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - n. 261. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in eseguito dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980
 - n. 262. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - n. 263. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - n. 264. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - n. 265. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - n. 266. Spese diverse per il riappalto delle esattorie che resteranno vacanti allo spirare del primo quinquennio dell'appalto decennale 1903-1912 (art. 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181).
 - n. 285. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico.
 - n. 286. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

- CAPITOLO n. 287. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- n. 288. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - n. 289. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - n. 290. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906).
 - n. 291. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906).
 - n. 293. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298 e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
 - n. 294. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - n. 295. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - n. 296. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - n. 297. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
 - n. 298. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - n. 299. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
 - n. 300. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - n. 301. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - n. 302. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
 - n. 303. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª) e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320.
 - n. 304. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - n. 305. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - n. 306. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
 - n. 307. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - n. 308. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
 - n. 309. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - n. 310. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
 - n. 311. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem)
 - n. 312. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - n. 313. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e del Culto.

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1907

- CAPITOLO n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 31. Spese di giustizia.
 - » n. 33. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO n. 7. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 9. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 21. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 44. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

Ministero dell'Istruzione Pubblica.

- CAPITOLO n. 9. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 19. Spese di liti.
 - » n. 23. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 105. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi colla tassa d'entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 130. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità, di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
 - » n. 272. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifizî scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4460).
 - » n. 275. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i Comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.
 - » n. 277. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le Provincie e i Comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516, e 15 luglio 1900, n. 260.

Ministero dell' Interno.

- CAPITOLO n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - n. 30. Spese di liti.
 - n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - n. 54. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
 - n. 96. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
 - n. 157. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2 e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2).
 - n. 158. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni con la cassa depositi e prestiti, o con altri enti qualsiasi, per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili per i bisogni delle popolazioni (Leggi 8 febbraio 1900, n. 50 e 28 dicembre 1902, n. 566).

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 27. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- n. 28. Spese di liti e per arbitraggi.
 - n. 30. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - n. 32. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - n. 40. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
 - n. 69. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 21. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- n. 22. Spese di liti.
 - n. 30. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - n. 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.
 - n. 45. Spese per trasporto delle corrispondenze e dei pacchi, effettuato sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti stabiliti dalle rispettive convenzioni.

- CAPITOLO n. 46. Spese per trasbordo nei casi di interruzione di linee - Nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale - Retribuzione per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
- » n. 47. Compensi alla Società di navigazione generale italiana per il trasporto dei pacchi ed alle altre Società di navigazione per trasporti con carattere postale e commerciale in dipendenza di speciali contratti.
 - » n. 48. Trasporto della valigia australiana ed indiana.
 - » n. 50. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 54. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2ª e di 3ª classe, alle collettorie ed ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 10 febbraio 1901, n. 120).
 - » n. 55. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 56. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate.
 - » n. 57. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
 - » n. 58. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati o dal cassiere centrale delle poste e dei telegrafi per i servizi dei vaglia e delle riscossioni per conto dei terzi.
 - » n. 59. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'amministrazione.
 - » n. 60. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
 - » n. 62. Retribuzione ai fattorini del telegrafo.
 - » n. 69. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
 - » n. 83. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza postale, dei pacchi e dei vaglia postali - Spese di cambio inerenti - Spese di cambio sulla moneta accettata dagli uffici postali italiani all'estero - Assicurazione per trasporto gruppi.
 - » n. 84. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica e telefonica - Spese di cambio.
 - » n. 85. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi.
 - » n. 87. Bonificazioni e rimborsi diversi.
 - » n. 88-bis. Spese per il trasporto di materiale pel servizio delle poste. Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta, del telegrafo e del telefono. Spesa per la cernita della carta destinata al macero. Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
 - » n. 93. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni di altra natura, subiti dai titolari di libretti delle casse di risparmio postali.
 - » n. 104. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi e di dichiarazioni di conferma.

- CAPITOLO n. 106. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- n. 109. Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all'art. 26 del testo unico delle leggi sui telefoni (art. 89 del regolamento approvato col regio decreto 3 maggio 1903, n. 196).
 - n. 110. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica, costruite con fondi anticipati (art. 29 del testo unico delle leggi sui telefoni, modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302, e 89 del regolamento relativo).
 - n. 118. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri istituti - (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 9. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- n. 15. Spese di liti e di arbitramenti.
 - n. 17. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - n. 39. Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'Accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - n. 54. Spese di giustizia penale militare.
 - n. 56. Spese per risarcimento di danni.
 - n. 57. Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
- n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - n. 15. Spese di liti.
 - n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - n. 36. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - n. 37. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3), 23 luglio 1896, n. 318, e legge 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di detta leggi.
 - n. 47. Corpo reale equipaggi. - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
 - n. 69. Spese di giustizia.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 5. Ministero - Concorso dello Stato al fondo di previdenza per il trattamento di riposo al personale di servizio dell'Amministrazione centrale.
- » n. 8. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 21. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 25. Spese di liti.
 - » n. 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 38. Istruzione agraria - Scuole speciali e pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3^a - Spese per l'azienda.
 - » n. 57. Spese per gli studi e la ricerca di mezzi diretti a combattere la diffusione della *Diaspis pentagona* (legge 24 marzo 1904, n. 139), della *Mosca olearia* e della *brusca* ed altri insetti nocivi agli olivi.
 - » n. 65. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 66. Spese per l'acquisto e la coltivazione di viti americane.
 - » n. 78. Bonificazione agrario dell' Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato col regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'amministrazione temporanea dei beni espropriati.
 - » n. 80. Prezzi delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato con regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.
 - » n. 81. Spese di conduzione e di miglioramento del campo sperimentale di Sant'Alessio.
 - » n. 87. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali e vigilanza sugli enti collettivi regolati dalla legge 4 agosto 1894, n. 397 - Retribuzioni e compensi per studi e lavori compiuti da impiegati delle prefetture ed altre spese inerenti al servizio.
 - » n. 129. Pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
 - » n. 131. Spese per le inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
 - » n. 150. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verifica periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3^a.
 - » n. 154. Servizio pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 157. Spese di stampa, distribuzione e spedizione dei libretti di ammissione al lavoro, delle denunce di esercizio e degli altri stampati relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

CAPITOLO n. 168. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari e di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.

- » n. 182. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 78. Spese pei servizi del Tesoro. - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 80. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 57. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Demanio).
- » n. 58. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 68. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 71. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 73. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 74. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti ufficiali ed ai privati docenti giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
- » n. 75. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
- » n. 87. Spese per imposte e sovrimeposte (Canali Cavour).
- » n. 88. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 89. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 93. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 94. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 95. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 96. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.

CAPITOLO n. 108. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

- n. 110. Spese per la gestione delle esattorie.
- n. 111. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
- n. 112. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- n. 113. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
- n. 114. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1891, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
- n. 116. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- n. 121. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
- n. 122. Personale degli ufficiali della guardia di finanza, commessi ed agenti subalterni - Indennità di residenza in Roma.
- n. 123. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367.
- n. 124. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
- n. 125. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
- n. 128. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
- n. 129. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
- n. 130. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, di sistemazione e di ampliamento e spese di acquisto dei locali ad uso di caserme delle guardie di finanza.
- n. 131. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
- n. 133. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza. (Gabelle).
- n. 142. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
- n. 143. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
- n. 149. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
- n. 150. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito e sullo zucchero impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- n. 151. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
- n. 164. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
- n. 168. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).

- CAPITOLO n. 169. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
- » n. 180. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).
 - » n. 182. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 183. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 199. Paghe al personale operaio delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai ammalati, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso dello Stato a favore del detto personale da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 201. Paghe e soprassoldi ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie di coltivazione; indennità di licenziamento al personale suddetto e contributi dell'amministrazione, da versarsi a favore dello stesso personale alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 206. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 209. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, di mobili e materiali diversi, di ingredienti, di recipienti, combustibili ed altri articoli per uso delle agenzie di coltivazione, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucri dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
 - » n. 218. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
 - » n. 225. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 226. Spese per otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
 - » n. 227. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
 - » n. 231. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 234. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza nei servizi di deposito e di vendita dei sali e tabacchi.
 - » n. 235. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali nei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
 - » n. 239. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 243. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.

- CAPITOLO n. 252. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
- » n. 257. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 259. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 261. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemaniati in esegumento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 263. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 265. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 288. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 295. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 296. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disgiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 297. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
 - » n. 298. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 299. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
 - » n. 300. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 301. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 305. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
 - » n. 306. Personale per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 307. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disgiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
 - » n. 308. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
 - » n. 309. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 310. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, ed altre (Idem).
 - » n. 311. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 312. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli, coi quali si approvano i diversi stanziamenti e gli elenchi già letti.

Li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1907-908 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, numero 168 ed all'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413, è fissato in lire 500,000.

(Approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1907-908, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito d'ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895,

n. 486, nella somma di lire 451,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L. 12,000
Id. delle finanze	» 25,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti	» 20,000
Id. degli affari esteri	» 10,000
Id. dell'istruzione pubblica	» 12,000
Id. dell'interno	» 48,000
Id. dei lavori pubblici	» 20,000
Id. delle poste e dei telegrafi	» 18,000
Id. della guerra	» 240,000
Id. della marina	» 40,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	» 6,000
Totale	L. 451,000

Al conto consuntivo 1907-908 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Spese militari fino al 30 giugno 1910 » (N. 632).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Spese militari fino al 30 giugno 1910 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 632).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra sarà stanziata la somma di L. 60,000,000 da ripartirsi in quattro annualità, la prima di L. 4,000,000 nell'esercizio 1906-907, la seconda di L. 16,000,000 nell'esercizio 1907-908, le due successive di L. 20,000,000 in ciascuno degli esercizi 1908-909 e 1909-910.

Il Governo del Re è autorizzato ad erogare la predetta somma di L. 60,000,000 con facoltà di determinare le assegnazioni dei vari capitoli in modo da non oltrepassare per ciascuno di essi i limiti appresso indicati:

Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi L. 2,800,000

Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporti dei medesimi » 1,200,000

Fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi . » 6,000,000

Lavori, strade, ferrovie ed opere militari » 80,000

Lavori a difesa delle coste . » 4,600,000

Forti di sbarramento e lavori di difesa dello Stato » 9,020,000

Armamento delle fortificazioni, materiali per artiglieria da fortezza e relativo trasporto » 4,300,000

Completamento e allestimento di n. 107 batterie da campagna da 75-A, mod. 1906, e dei materiali relativi ai servizi di mobilitazione, non che di n. 12 nuove batterie da montagna da 65-A » 24,800,000

Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi » 5,600,000

Materiali per la brigata ferroviari » 200,000

Acquisto di quadrupedi per le artiglierie e per le mitragliatrici. » 1,000,000

Somma a calcolo a disposizione » 1,000,000

Totale . . . L. 60,000,000

Per gli esercizi dal 1906-907 al 1909-910 la complessiva dotazione del bilancio per le spese effettive del Ministero della guerra, escluse le somme di cui alla legge 7 luglio 1901, n. 287, e quelle di cui è parola nell'art. 6 della presente legge, sarà:

Per l'esercizio 1906-907 . L. 290,050,000

Per l'esercizio 1907-908 . » 288,050,000

E per ciascuno dei due esercizi 1908-909 e 1909-910 di . » 290,050,000

Le economie di ciascuno degli esercizi dal 1906-907 al 1909-910 si considereranno impegnate e saranno mantenute nel conto consuntivo di ciascun esercizio tanto in conto competenza quanto in conto residui dei rispettivi capitoli, per sopperire ad eventuali ulteriori bisogni.

Le economie non necessarie per i bisogni della parte ordinaria potranno essere devolute alla parte straordinaria.

(Approvato).

Art. 2.

La quota di lire 4,000,000 assegnata all'esercizio 1906-907 sarà stanziata al capitolo *Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto*.

La quota di lire 16,000,000 assegnata all'esercizio 1907-908 sarà ripartita come appresso:

Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi L. 1,000,000

Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporti dei medesimi » 500,000

Fabbricazione di artiglieria di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi . » 2,400,000

Lavori, strade, ferrovie ed opere militari *per memoria*

Lavori a difesa delle coste . » 2,000,000

Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato » 3,300,000

Armamento delle fortificazioni, materiali per artiglieria da fortezza e relativo trasporto » 1,700,000

Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto » 3,100,000

Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi » 1,500,000

Materiali per la brigata ferroviari *per memoria*

Acquisto di quadrupedi per le artiglierie e per le mitragliatrici » 500,000

L. 16,000,000

Per gli esercizi successivi al 1907-908, la ripartizione delle quote annue fra i vari capitoli sarà stabilita con le annuali leggi di bilancio con obbligo al Governo, finchè non sia esaurita l'inchiesta sull'Amministrazione militare, di presentare alla Camera dei deputati, coi conti consuntivi, i documenti relativi a commesse e contratti con le ditte costruttrici d'Italia e dell'estero e i relativi capitoli d'appalto.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a proseguire oltre l'esercizio finanziario 1906-907 e fino all'esercizio 1909-910 le alienazioni delle opere fortificative, degli immobili, terreni, armi e materiali posseduti dall'Amministrazione della guerra e non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito.

Le opere fortificative, gli immobili ed i terreni, fino a che non saranno alienati, non saranno soggetti alle espropriazioni per pubblica utilità.

Per le armi e materiali suddetti, il Ministero della guerra è autorizzato ad alienare in uno o più lotti, mediante vendita, permuta ed in qualsiasi altra maniera che reputerà più conveniente nell'interesse dell'erario, e prescindendo anche dai pubblici incanti.

Nella vendita di immobili e terreni ai comuni, se intendessero farne acquisto per pubblici servizi o costruzione di case operaie, spetterà il diritto di compera al prezzo di stima.

In mancanza del comune, lo stesso diritto spetterà agli istituti di pubblica beneficenza, ed in mancanza di questi, alle società cooperative per la costruzione di case operaie.

(Approvato).

Art. 4.

Gli elenchi degli immobili indicati all'art. 3 saranno approvati con le leggi di bilancio.

In speciale allegato al bilancio medesimo l'Amministrazione indicherà il ricavo probabile complessivo delle alienazioni da effettuarsi du-

rante l'esercizio finanziario e la rispettiva assegnazione ai vari capitoli della parte straordinaria.

(Approvato).

Art. 5.

Le somme ricavate dalle alienazioni, di cui all'art. 3, saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nella categoria « Movimento di capitali » del bilancio della entrata.

(Approvato).

Art. 6.

In conformità a quanto dispone il precedente art. 4, in ciascun esercizio finanziario con decreti del ministro del tesoro saranno assegnate ai capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra, in aggiunta all'annualità di cui all'art. 1, le somme provenienti dalle alienazioni.

Tali somme non dovranno, nella loro totalità, oltrepassare gli incassi effettivamente fatti dalla tesoreria per effetto dell'art. 5.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-1908 » (Numero 627).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 ».

Prego di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 627).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dei capitoli che leggo:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,650,800 »
2	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai Gabinetti	8,400 »
3	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'Amministrazione centrale	61,400 »
4	Ministero - Spese d'ufficio	85,000 »
5	Spese postali	4,000 »
6	Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata	56,000 »
7	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre	80,900 »
8	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	18,000 »
9	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
10	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio	20,000 »
11	Sussidi ad ex-militari bisognosi che hanno prestato lunghi servizi o che hanno preso parte a più campagne per l'indipendenza nazionale e loro famiglie	170,000 »
12	Spese casuali	16,500 »
13	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (Spese fisse)	382,100 »
14	Spese di manutenzione ordinaria del palazzo del Ministero della guerra, e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica	36,000 »
15	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	39,900 »
		2,625,000 »

Debito vitalizio.		
16	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	36,530,000 »
17	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	49,000 »
		36,579,000 »
Spese per l'esercito.		
18	Stati maggiori (Assegni fissi)	3,477,200 »
19	Corpi di fanteria: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) . .	26,064,200 »
20	Corpi di fanteria: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) .	38,750,000 »
21	Corpi di cavalleria: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) . .	4,160,600 »
22	Corpi di cavalleria: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) .	7,720,000 »
23	Corpi e servizi di artiglieria: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi)	8,857,700 »
24	Corpi e servizi di artiglieria: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi)	10,494,500 »
25	Corpi e servizi del genio: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) .	3,767,200 »
26	Corpi e servizi del genio: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi).	2,558,900 »
27	Carabinieri Reali - Assegni fissi	28,958,700 »
28	Carabinieri Reali - Indennità eventuali	483,000 »
29	Carabinieri Reali - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (Spese fisse). .	58,300 »
30	Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi)	210,400 »
31	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi).	2,207,500 »
32	Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari (Assegni fissi)	3,338,700 »
33	Materiale sanitario	589,300 »
<i>Da riportarsi</i>		141,702,200 »

	<i>Riporto</i>	141,702,200 ▶
34	Corpo e stabilimenti di commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi).	2,074,300 ▶
35	Compagnie di sussistenza: Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi).	1,057,800 ▶
36	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute presso i distretti	820,000 ▶
37	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: Uomini di truppa (Assegni fissi)	939,100 ▶
38	Scuole militari: Spese per il personale (Assegni fissi)	2,716,700 ▶
39	Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare e dell'accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (Spesa d'ordine)	260,000 ▶
40	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi)	690,600 ▶
41	Spese per l'istituto geografico militare	496,000 ▶

TAVERNA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAVERNA, *relatore*. Vorrei muovere una raccomandazione all'onor. ministro della guerra. Lo pregherei di voler fare in modo che l'aggiornamento delle nostre carte topografiche si facesse un po' più diligentemente di quel che si fa ora.

È inutile che mi dilunghi sull'importanza di questo argomento. È veramente desiderabile che le carte siano tenute sempre al corrente; cioè che su tutte le carte siano sempre riportate le nuove strade ordinarie e le nuove ferrovie che si costruiscono. Per ottenere ciò bisogna che le ricognizioni siano fatte con una certa frequenza; e pertanto vorrei raccomandare all'onor. ministro d'insistere presso l'Ufficio del Genio civile e presso tutti gli uffici competenti, perchè tutte le volte che si fanno delle nuove costruzioni se ne renda informato l'Ufficio geografico militare, il quale potrà mandare dei funzionari a riconoscere quei nuovi lavori per inserirli così nelle carte topografiche.

Giacchè ho la parola, vorrei pregare l'onorevole ministro, sempre sull'argomento che si riferisce allo stato maggiore, di vedere di sollecitare da parte di questi la pubblicazione delle varie storie delle nostre guerre.

Non mi dilungherò sulla serietà di tale questione; dirò solo che è importantissima per l'ammaestramento che si potrà trarre dalle relazioni obiettive ed esatte di tutte le guerre combattute dal nostro esercito. So che allo stato maggiore si lavora moltissimo a raccogliere notizie; ma sarebbe desiderabile che a quest'ora si venisse ad una conclusione. (*Approvazioni*)

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Accolgo di buon grado la raccomandazione dell'onorevole relatore circa l'aggiornamento delle carte topografiche, perchè essa corrisponde ad un mio vivo desiderio. Io mi adopero per cercare di poter spingere avanti questo lavoro di aggiornamento; ed una prova dell'opera mia risulta da un disegno di legge di storni che verrà forse oggi stesso in discussione, nel quale si veggono comprese 35 mila lire di aumento per l'Istituto geografico militare: questo aumento è fatto principalmente a vantaggio del lavoro di aggiornamento della carte topografiche.

Del pari accolgo di buon animo la raccomandazione dell'onor. relatore per sollecitare la pubblicazione delle storie delle guerre della

nostra indipendenza: finora il lavoro della Sezione storica del Comando del corpo di stato maggiore è stato essenzialmente diretto a raccogliere documenti e dati: ora siamo al punto in cui si può passare alla redazione delle storie; di modo che ho speranza di poter dare presto il mezzo all'onor. relatore di vedere esaudito il suo desiderio.

TAVERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro della cortesissima risposta che mi ha dato e tengo conto e faccio tesoro delle sue assicurazioni.

BRUSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA. Sono lieto che l'onor. Taverna abbia provocato dall'onorevole ministro una risposta certamente adeguata alla domanda. Io mi sono, poco sì, ma pur interessato della storia delle nostre guerre e dei Corpi del nostro esercito, cominciando da quelli piemontesi, che tanta gloria hanno raccolto sui campi delle patrie battaglie.

Mi piace rammentare in questo momento cosa a tutti nota, ma pur meritevole di esser ricordata, cioè quelle pubblicazioni, non so se siano molteplici, ma delle quali certo una molto notevole ne ho vista in occasione del centenario della fondazione di un Corpo cospicuo dell'antico esercito piemontese, che pochi anni addietro venne fuori sulla storia appunto di quel Corpo. Se mi è lecito di mettere una parola in questo argomento, ancorchè esso tocchi una materia estranea alle mie occupazioni e ai miei studi particolari, pare a me che l'onorevole ministro, che pure ha promesso di occuparsi di tal genere di importanti pubblicazioni, possa giovare delle eventuali coincidenze future di queste date memorabili, che segnano i periodi della vita dei Corpi militari componenti il nostro esercito (e direi anche la nostra armata, se fosse presente l'onorevole Mirabello) per eccitare i migliori cultori delle discipline storiche militari dei singoli Corpi, delle Accademie e delle Scuole militari, a dar mano a pubblicazioni complete e

accurate, come quella cui facevo allusione. In tal modo si arricchirebbero di certo di un prezioso patrimonio le nostre biblioteche, e ciò servirebbe anche di sprone per l'attività scientifico-storica di molti dei nostri ufficiali che pure si interessano di questa materia.

Domando scusa al Senato se mi son permesso di rilevare questo che è per me un caro ricordo di una pubblicazione di alcuni anni fa, dedicata a celebrare il centenario del Corpo, salvo errore, di Aosta-Cavalleria (non so bene se sia questo, ma non sono punto immemore dalla importanza di quell'opera storica), e son sicuro che ai colleghi del Senato che si occupano di cose militari, non giungerà nuovo l'oggetto del mio ricordo, ed essi saranno meco d'accordo nel desiderio di vedere continuato il bell'esempio.

VIGANO, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGANO, *ministro della guerra*. Sono lieto di poter assicurare l'onor. Brusa che la storia dei Corpi si pubblica sempre coll'Annuario militare tutti gli anni. Quest'anno poi si comincerà a fare una pubblicazione separata, e si vedrà di dare alla materia più ampio sviluppo.

Tengo poi ad assicurare l'onor. senatore Brusa che approfitterò certamente delle ricorrenze di date memorabili per far sì che questa storia dei Corpi sia ancora maggiormente allargata ed illustrata, e faccia oggetto di pubblicazioni speciali, che varranno a mantenere viva nei giovani la memoria di fatti militari compiuti dal nostro esercito, che sono veramente degni di storia.

BRUSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta e delle assicurazioni date, che hanno certamente un pregio singolare, poichè mi vengono dalla sua bocca.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti il capitolo 41 nella cifra che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXII — I^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1907

42	Personale della giustizia militare.	356,100 >
43	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri Reali) (Spese fisse)	1,526,900 >
44	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciate al capitolo n. 28)	6,740,000 >
44 bis	Indennità per viaggi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri Reali, bilanciate ai capitoli numeri 27 e 28).	1,747,000 >
44 ter	Indennità, spese d'ufficio e d'alloggio (escluse quelle per i carabinieri Reali bilanciate al capitolo n. 27)	661,300 >
45	Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere.	11,902,000 >
46	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa	14,416,700 >
47	Foraggi ai cavalli dell'esercito	19,053,318 75
48	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari	4,186,800 >
49	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali, e spese varie per l'istruzione degli ufficiali e della truppa (Somme a calcolo)	900,000 >
50	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli	4,310,000 >
51	Materiali e stabilimenti d'artiglieria	6,566,200 >
52	Lavori di manutenzione e di miglioramento degli immobili militari, e materiale mobile del genio militare	5,014,800 >
	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua	1,189,000 >
54	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)	22,000 >
55	Spese per l'Ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (Spese fisse)	51,000 >
56	Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria).	435,000 >
57	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (Spesa d'ordine)	1,181 25
58	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883)	600,000 >
59	Sussidi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi	350,000 >
60	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali	50,000 >
		230,836,000 >

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

61	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

Spese per l'esercito.

62	Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

63	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.

64	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

65	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

66	Lavori a difesa delle coste (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

67	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

68	Fortificazioni di Roma (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

69	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

70	Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

71	Costruzione di nuovi fabbricati, radicali trasformazioni ed ampliamenti di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

72	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

73	Materiale per la brigata ferrovieri (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

74	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	7,085,066 86
----	--	--------------

RIASSUNTO PER TITOLI.**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	2,635,000 »
Debito vitalizio	36,579,000 »
Spese per l'esercito	230,836,000 »
TOTALE della categoria I della parte ordinaria..	270,050,000 »

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	<i>per memoria</i>
Spese per l'esercito	<i>per memoria</i>
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato	<i>per memoria</i>
TOTALE della categoria I della parte straordinaria	»
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	270,050,000 »

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	7,085,066 86
--	---------------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Categoria . I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	270,050,000 »
Categoria IV. — Partite di giro	7,085,066 86
TOTALE GENERALE	277,135,066 86

PRESIDENTE. Rileggo ora l'articolo unico, col quale si approvano i diversi capitoli.

Articolo unico.

Il governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1907 al 30 giugno 1908, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi d'articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la città di Roma» (N. 617).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per la città di Roma».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 617).

PRESIDENTE. A proposito di questo disegno di legge, l'Ufficio centrale propone alcuni ordini del giorno dei quali do lettura.

I.

Il Senato del Regno invita il Ministero ad introdurre nel regolamento le misure che assicurino il controllo del Governo sulle operazioni affidate al comune per l'esecuzione della presente legge.

II.

Il Senato del Regno invita il Ministero a voler concedere tutte le possibili facilitazioni atte ad agevolare la costruzione degli edifici ed a renderla meno costosa.

III.

Il Senato del Regno invita il Ministero a stabilire con regolamento le norme che serviranno a fissare l'ammontare della tassa sulle aree fabbricabili nelle singole zone del piano regolatore.

IV.

Il Senato del Regno invita il Ministero a presentare il piano completo di tutto l'impianto universitario nei dintorni del Policlinico.

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bettoni.

BETTONI. Chiedo all'onor. ministro dell'interno che mi voglia concedere per alcuni minuti la sua attenzione. Desidererei richiamare sopra questo disegno di legge un esame più accurato per quanto concerne una delle sue parti. Sono perfettamente d'accordo con coloro che hanno grandemente lodato l'intendimento del Governo e del ministro dell'interno nel proporre questa legge, la quale ha per fine di provvedere alle necessità della capitale del Regno, in modo molto più largo ed adeguato di quello che si sia fatto sino a qui. Nessun dubbio pare debba sorgere sulla convenienza politica e morale di questa legge.

Do quindi lode al Governo ed al Presidente del Consiglio che l'hanno presentata.

Non è rettorica l'affermare che Roma ravviva in noi sentimenti siffatti che nessun sacrificio si può ritenere tale, quando si considerino gli scopi altissimi a cui esso mira. Sul tema di concedere a Roma disposizioni speciali, io credo che nessuno vi possa essere che pronuncii parola contraria. Ma queste disposizioni contenute nei 44 articoli della legge non possono tutte essere accettate senza una disamina molto rigorosa. Alcune di queste disposizioni, a prima vista, anche a me, hanno fatto un effetto di essere non solo ardite, ma provvide; però quando l'esame ha voluto diventare un po' più analitico, mi sono convinto che esse non solo non sono accettabili, ma riescono perfino a consacrare l'ingiustizia. Ora, di fronte a questo fatto, se io riesco a convincere l'onorevole Presidente del Consiglio di quanto asserisco, certamente egli non esiterà a darmi ragione, perchè non posso supporre che l'onorevole Giolitti, per partito preso, neghi di dar peso alla discussione, che avverrà su questo argomento.

L'ingiustizia che presiede, secondo il mio modo di vedere, al sistema di finanza, col quale è compilata questa legge, riguarda gli articoli 6, 7, 8, 9 e 44. Intendiamoci bene, a me non fa alcuna paura qualsiasi forma di sistema ultra democratico di finanza, a me non fa timore il fatto, che anzi lodo, pel quale paghino assai di più coloro, i quali hanno maggiori risorse, in confronto di quelli che non ne hanno.

È per questo che, se domani l'onor. Presidente del Consiglio venisse a proporre una tassa progressiva con una gradazione anche aspra, ovvero tutto quello che vi è di più democratico in fatto di imposte, io non esiterei a contribuire col modesto mio voto al passaggio della legge, ma credo che non si debba confondere finanza democratica con finanza ingiusta, perchè l'ingiustizia non deve esser consacrata per nessuna ragione al mondo. Quando in una legislazione si comincia a fare uno strappo a quello che è la retta giustizia, sia pure a danno dei maggiori abbienti, questa discesa non si sa dove possa portare.

Dunque stabiliamo bene il fatto, che qui non si tratta di paure di nessun genere circa la tendenza delle disposizioni, di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 44, ma si deve guardare alla questione specifica delle disposizioni medesime, che non mi paiono conformi neppure a retta finanza democratica.

La legge del 1904 portava la misura della tassa sulle cosiddette aree fabbricabili all'uno per cento; era già una tassa assai gravosa. Infatti, se noi diamo uno sguardo alle condizioni di simile tassa in tutta Europa, e anche fuori, noi troviamo che a Parigi è dell'uno per mille, che in alcune città della Germania, se non erro a Dusseldorf, arriva all'uno e mezzo per mille, e quello che più fa meraviglia, nella Nuova Zelanda, dove il Governo è assolutamente socialista, questa tassa non tocca che il 0.45 per cento, vale a dire la metà circa di quella stessa tassa che era consacrata nella nostra legge del 1904.

Di più, la legge del 1904 stabiliva che s'intendessero come aree fabbricabili quelle aree, le quali erano comprese in una rete stradale, vale a dire che erano considerate come tali quelle aree, le quali erano servite da strade, e da sistemi di illuminazione e di fogne, che avevano ricevuto, cioè un beneficio dalla collettività e quindi era giusto che il proprietario, che era stato beneficato, rendesse questo beneficio, almeno in parte, al comune sotto forma d'imposta. La legge attuale invece, e questa condizione di cose viene specificata molto chiaramente nella relazione della Camera dei deputati, la legge attuale, dico, stabilisce che sono da considerarsi come aree fabbricabili tutte quelle contenute nel piano regolatore. E badate che

qui non si parla soltanto di Roma, perchè la disposizione dell'articolo 44 stabilisce che qualunque comune del Regno possa domandare lo stesso trattamento; perciò un comune che voglia valersi di queste facoltà, traccia un piano regolatore, coinvolgendo una miriade di piccole proprietà, che non sono fiancheggiate da strade, nè beneficate da servizi pubblici di nessun genere, e che quindi non hanno ricevuto altro utile dal comune che quello di essere state comprese su un pezzo di carta da un largo tracciamento grafico, e da ciò vengono ad essere considerate come aree fabbricabili. Ma oltre a ciò, ripeto, la tassa proposta è enorme, è una tassa che va fino al 3 per cento in confronto dell'1 per mille di Parigi e del 0.45 per cento della Nuova Zelanda. È vero che il progetto aggiunge che sarà esonerato dalla tassa il valore di una lira per metro quadrato, tanto quanto si vuol supporre valga un terreno agricolo.

Va però notato un particolare, che forse è sfuggito al legislatore, ed io non ne faccio colpa a nessuno, giacchè questi sono problemi ponderosi e che possono indurre anche in qualche equivoco. Si è considerato che effettivamente questo valore di una lira sia il congruo per i terreni agricoli adiacenti alle città d'Italia. Per Roma sarà benissimo che i terreni agricoli valgano tanto ed anche meno, ma vi sono delle città in cui essi valgono assai più di una lira per metro quadrato. Ed allora in che condizione si troveranno i proprietari? Si troveranno nella condizione di dovere o denunciare il proprio terreno come superiore ad una lira e pagare la tassa alla stregua delle aree fabbricabili, oppure vedersi espropriati dal comune le proprie terre al prezzo di una lira per metro quadrato, prezzo già detto inferiore al reale.

È vero che l'onor. Presidente del Consiglio nella discussione che è avvenuta alla Camera, ha creduto di non tener conto di queste obiezioni che gli venivano fatte da alcuni deputati; ma egli si fermava sempre all'ipotesi di Roma, mentre bisogna tener presenti tutte le città d'Italia e anche gli altri comuni del Regno, che della legge potrebbero giovare. E qui vi è forse un equivoco da chiarire, giacchè non è vero che sieno otto o nove speculatori soltanto i proprietari di aree intorno alla città di Roma, mentre è risaputo che ve ne sono oltre 600.

A Torino poi vi sono oltre 400 proprietari attigui alla città, e la proprietà stessa, cotanto frazionata, è in mano di gente così modesta di fortuna, che per essa questa legge sarà un disastro. Nelle città più modeste poi la proprietà suburbana è molto appetita dai piccoli commercianti, i quali non desiderano di impiegare lontano i loro capitali, ma comprano il terreno immediatamente fuori della città per ragioni di comodità comprensibili. Così che, anche da questo punto di vista, la legge sancisce un'ingiustizia grave e un pericolo per detti cittadini, che non hanno cercato di speculare. L'enormità della tassa è chiaramente stabilita dal fatto che il comune può gravare fino al 3 per cento: e che, ripeto, là dove questa tassa è stata applicata, lo fu in misura infinitamente minore dell'attuale proposta. E che i disposti di questa legge sieno enormi lo afferma implicitamente anche l'onor. Majorana nella relazione che precede il progetto dei tributi locali là dove dice: « introducendo nella nostra legislazione una disposizione di questa natura che, per quanto giustificata ai fini sociali e fiscali, costituisce pur sempre un'eccezionalità e può perfino sembrare una diretta limitazione al principio assoluto della piena disponibilità dei beni nel proprietario di essi, conveniva limitarla, tenendo conto di due circostanze che non possono trascurarsi. La prima, che la grande mobilità dei prezzi ha reso in talune condizioni di tempo e di luogo tali che sarebbe stato esagerato costringere il valore dell'espropriazione dalla somma denunciata, mentre a breve tratti può verificarsi un rialzo sensibile di prezzo; la seconda, la convenienza di garantire il proprietario da qualsiasi danno eventuale che potrebbe sorgere col circoscrivere in modo, sia pure temporaneo, il diritto della piena disponibilità delle aree. Perciò propongo di limitare a 6 mesi l'esercizio della facoltà di acquisto per il comune, e demandare al regolamento le garanzie procedurali per l'esercizio medesimo ».

Ora, invece che cosa ha fatto questa legge? Invece dei sei mesi ha fissato 25 anni, ed ha detto: ciascun proprietario denuncierà il valore della propria area, altrimenti penserà il comune a farlo denunciare; pagherà la sua tassa dall'uno al tre per cento, sia pure con regole limitative, come è desiderato dall'Ufficio centrale. Ma quando poi il comune in questi 25 anni

vorrà espropriare questo proprietario, non dovrà dar niente altro che il prezzo che è stato denunciato dal proprietario stesso.

Vale a dire, un proprietario per 25 anni pagherà una tassa del tre per cento, ed alla fine di questo corso di 25 anni, se il comune vorrà espropriarlo, si troverà nella condizione di ricevere soltanto il prezzo denunciato. Vale a dire un terreno che sia denunciato cento lire di valore e che, dopo 25 anni valga 225 franchi per gli interessi e le tasse accumulate, il comune potrà espropriarlo per sole 100 lire. Basta questo per mostrare l'ingiustizia patente della disposizione. Ma manco male, se tutte queste norme raggiungessero il fine che nobilmente il Presidente del Consiglio si è prefisso; il fine cioè di spingere la fabbricazione. E ciò, perchè certamente non è neppure passata per l'anticamera del cervello del ministro dell'interno, l'idea di spogliare chicchessia, ma invece egli ha voluto trovare la maniera di spingere i proprietari di aree a fabbricare: sicchè, mettendo sul mercato un gran numero di abitazioni, ne risulti il buon mercato degli alloggi.

Ma affrontiamo la questione in modo pratico. Supponiamo, ciò che non è facile, che tutti si mettano a fabbricare. Ma, pensiamo che se col fabbricare oggi si trovasse il modo di impiegare utilmente i capitali, evidentemente lo speculatore non ristarebbe dal farlo. Ma invece non si fabbrica, perchè la mano d'opera ed i materiali sono tanto cari, che nelle costruzioni, a conti fatti, non si trova il tornaconto del reddito. Lo ha detto il nostro relatore nella sua lucida relazione: la mano d'opera è cresciuta di un terzo ed i materiali del doppio. Ecco il problema. Il fatto di far diminuire anche il prezzo delle aree, ciò che del resto è desiderabile, non è sufficiente a produrre quella maggiore fabbricazione che il Ministero e il Governo si prefiggono.

D'altra parte, se tutti si mettessero a fabbricare, come spera il Governo, ma come credo non avverrà, crescerebbero enormemente i prezzi dei materiali, e probabilmente in breve avremmo una nuova crisi edilizia, come quella del 1887, che recò tanto danno.

Il Presidente del Consiglio dirà: Ma dunque non si potrà ottenere in nessun modo di avere case a buon mercato? Tale preoccupazione deve

stare in mente di chiunque, e ciascuno deve volere che questa crisi di alloggi debba fluire. Io penso che egli abbia ragione e che a qualche mezzo si debba ricorrere, ma credo pure che, per quanto riguarda la tassa sulle aree, sia conveniente aspettare ancora qualche tempo per constatare i risultati della legge del 1904 che è in vigore da solo due anni, troppo poco per giustamente giudicare dei suoi effetti. D'altra parte, il legislatore dovrebbe appigliarsi a quei mezzi che hanno dato già buona prova altrove, come per esempio a Vienna. Anche a Vienna esisteva un'acuta crisi negli alloggi. Per vincerla, hanno esentato da ogni imposta le nuove costruzioni, per un periodo di tempo più lungo di quello stabilito dalla nostra legge del 1904 e dall'attuale, e la crisi fu esuberantemente risolta. Osservo che la presente legge, in confronto di quella del 1904, reca un beneficio minore, perchè in luogo di dare per 10 anni di esonero dalla tassa per coloro che fabbricano, secondo i piani del comune e le norme stabilite, la legge attuale computa nei 10 anni i 3 anni già trascorsi dal 1904 al 1907.

Dopo tutto ciò, date queste evidenti condizioni di ingiustizia verso tutti coloro i quali hanno comperato in buona fede, o che hanno ereditato, tutti coloro insomma che non hanno fatto una speculazione sulle aree, credo che sarebbe provvido che il Governo avesse a sospendere per questa parte la legge.

Dico questo per una ragione evidente. È un fatto, che oggi le condizioni del comune di Roma sono tali, che esso non avrà immediatamente un'Amministrazione che possa dar mano all'applicazione di questa legge. È una condizione speciale, la quale non permetterà che una nuova Amministrazione si insedi e cominci i suoi lavori prima del novembre; quindi di nessun danno per il comune, se per adesso si stralciassero da questo progetto gli articoli 6, 7, 8, 9 e 44, approvando il resto.

Anche, per scrupolo di coscienza il Governo, credo, dovrebbe accettare l'invito di ristudiare la cosa. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato alla Camera che in Roma vi sono 8 o 9 speculatori che abusano, ma se venisse provato che invece di 8 o 9, fossero 600 i proprietari di aree, egli troverebbe il fatto nuovo per ritornare sopra questo argomento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro*

dell'interno. Ho detto i principali. Ripeta le mie parole esatte: non mi faccia dire cose che non ho mai dette.

BETTONI. Mi perdoni, ho ripetuto le parole che ho lette, e non ho visto il resoconto ufficiale della Camera, perchè non ci è ancora pervenuto.

È certo però che vi sono moltissimi che non hanno fatto una speculazione in questa materia e che saranno sacrificati da questa legge che costituisce per essi una ingiustizia, e l'ingiustizia non conviene mai presieda in nulla, massimamente poi nelle leggi dello Stato.

Concludo pregando il Presidente del Consiglio, che ha fatto tante cose veramente utili, che ha presentate e fatte votare tante ottime leggi, non voglia ostinarsi ad opporsi a questa sospensiva ch'io mi permetto d'avanzare. Sospendere non vuol dire rigettare il nuovo studio di questa parte così delicata della legge per Roma, e se si persuaderà che questi dubbi, non soltanto miei, ma comuni a moltissimi colleghi, hanno ragione di essere, egli tornerà sui suoi passi. Se invece si persuaderà del contrario, e a novembre ripresenterà queste disposizioni tali e quali, con argomenti persuasivi, saremo noi che ci rientreremo.

In ogni modo, vale la pena di non precipitare una legge che non è ritenuta provvida per le dette ragioni. Credo infine che sarebbe molto più conveniente il mantenere le disposizioni del 1904 per quel che concerne le aree, e studiare se non sia opportuno la diminuzione o la esenzione del dazio dei materiali, in guisa da facilitare le costruzioni e disporre in modo che le somme che il Governo dà a Roma siano impiegate immediatamente, appena la legge sarà approvata come si fa in molti comuni, per la diretta costruzione, che non deve significare proprietà inamovibile nel comune, ma costruzioni per la successiva vendita delle medesime, in modo che la fabbricazione non si debba arrestare, come vi è il pericolo che si arresti con questa legge.

Io prego il Presidente del Consiglio di considerare che, se mi sono deciso e fare una proposta di questo genere, è perchè io credo di dare al Governo, di cui ho grande fiducia, un suggerimento amichevole. Appunto per i sentimenti amichevoli che io nutro verso il Governo, non si deve considerare questa mia pro-

posta come dettata da un sentimento di opposizione, ma dal desiderio d'impedire che si approvi una legge che possa essere considerata come ingiusta.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione della legge per Roma.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Bettoni ha cominciato il suo discorso, dicendo che sperava addurre tali argomenti, che mi avrebbero persuaso a mutar via. Ho seguito il suo ragionamento, con la più profonda attenzione, ma devo confessargli che non uno degli argomenti addotti da lui mi è riuscito nuovo, giacchè li ho letti tutti nelle memorie che furono mandate dai proprietari di aree e dai loro avvocati.

Non ve v'è, fra essi, uno al quale non sia già stato ampiamente risposto, anche nella discussione che seguì nell'altro ramo del Parlamento. E comincio a rettificare un'erronea affermazione riguardo alla portata di questa legge.

Egli ha detto che noi abbiamo diminuita la misura dell'esenzione d'imposta per le case che si costruiscono in Roma, rispetto a quella che era stata accordata dalla legge del 1904...

BETTONI. Non ho detto questo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ... che non abbiamo, cioè, accordato il periodo dei dieci anni a cominciare da ora, avendovi computato i tre anni precedenti.

Ora, basta leggere l'articolo, per vedere che in esso è detto il contrario di ciò che l'onorevole senatore Bettoni ha affermato.

L'articolo dice così: « Il beneficio dell'esenzione per un decennio dall'imposta, stabilita nel terzo comma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 320, per quei fabbricati, la cui

costruzione è iniziata entro tre anni, compiuta non oltre sei dalla data della legge citata, è concessa anche ai fabbricati che si trovino nelle condizioni indicate in detto articolo, e che siano iniziati entro tre anni e compiuti entro sei dalla data della presente legge ».

Dunque questo articolo dice in concreto: i fabbricati, la cui costruzione sia iniziata entro tre anni dalla data della presente legge, e sia compiuta entro sei, sono esenti per 10 anni dalla imposta sui fabbricati. Il dubbio quindi dell'onorevole senatore Bettoni non ha ragione di essere, perchè io sfido chiunque a scrivere l'articolo in termini più chiari di questi.

Il senatore Bettoni ha soggiunto che qui si compirebbe un'ingiustizia, perchè non si sa a quali esagerazioni si potrebbe giungere, soprattutto in effetti del disposto dell'art. 44, ultimo di questa legge, il quale stabilisce:

« Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di estendere le disposizioni dell'art. 6, primo comma, 7, 8 e 9 della presente legge, a quelle città che per deliberazione dei rispettivi Consigli comunali ne facciano domanda ».

In conseguenza di questa disposizione si potrebbero, secondo il senatore Bettoni, compiere gravi iniquità, se un comune volesse estendere il piano regolatore ad un perimetro enorme, e comprendervi come fabbricabili, terreni che non avessero alcuna probabilità di edificazione. Ma perchè questa ipotesi potesse verificarsi, bisognerebbe che fossero iniqui il Consiglio comunale, che delibera una simile stranezza, il Consiglio superiore dei lavori pubblici che approva un piano di ingrandimento così esagerato, il Consiglio di Stato che per queste disposizioni è chiamato a dare il suo parere, e, quel che è peggio, anche il Governo che approvi una simile pazzia.

Ora, naturalmente, se si parte dal presupposto che tutti quelli che sono chiamati ad applicare una legge manchino di buon senso, di equità e di giustizia, io non so quale legge non potrebbe produrre dei gravi inconvenienti!

L'articolo in esame non impone che questo, cioè, se v'è qualche città, le cui condizioni sieno anch'esse presso a poco eccezionali, come quelle di Roma; se il Consiglio comunale lo domanderà, se il Consiglio di Stato troverà che è equo il concederlo, ed il Governo approverà, si

potranno estendere a quella città le disposizioni di cui trattasi.

La genesi di questo articolo, (che fu aggiunto durante lo studio della legge nell'altro ramo del Parlamento), è questa: due città, Milano e Torino, che certo non sono amministrate da Consigli comunali iniqui, domandarono che fosse concessa l'autorizzazione, date certe eventualità, ed entro determinati limiti, di estendere questa legge anche a loro. Ed il Governo e l'altro ramo del Parlamento non hanno creduto di opporre un reciso diniego a domande, che venivano fatte in modo così serio.

Certo queste concessioni dovranno essere accordate, previo ponderato esame, e dopo che sia dimostrato che le condizioni eccezionali di Roma trovano riscontro nelle altre città che le domandano.

Vengo ora alla questione di Roma.

Il senatore Bettoni dice: Voi vi preoccupate del prezzo delle aree fabbricabili; ma v'è pure la questione del prezzo dei materiali e della mano d'opera, che sono costosissimi. Voi con queste disposizioni non fate assolutamente nulla.

Ora bisogna mettere in chiaro le cose come sono.

Dissi alla Camera, e ripeto qui, che, come risulta dalle tabelle che mi furono chieste, e che io ho esibite, negli ultimi quattro o cinque anni da pochissime persone furono acquistati, a prezzo bassissimo, più di due milioni di metri quadrati entro il perimetro in cui la città di Roma si può estendere.

Ora, se per caso questi dieci o dodici proprietari stabilissero d'accordo un prezzo altissimo, che rimedio vi sarebbe da opporre?

Vuole il senatore Bettoni che il municipio di Roma espropri queste aree, pagandole quanto le stimerebbero i periti giudiziari? Essi direbbero *res tantum valet quantum vendi potest* e le venderebbero a prezzi altissimi. Se questi proprietari formassero fra loro i detti accordi, la capitale del Regno sarebbe messa in condizioni di non potersi più estendere. Ora, non credo che l'Italia sia disposta a vedere strozzata la sua capitale per l'avidità di dieci o dodici speculatori.

Dice il senatore Bettoni: Voi potreste fare invece cosa più efficace, accordando grandi esenzioni dalle imposte, come si è fatto a Vienna.

Ma se facessimo ciò, senza provvedere a togliere di mezzo l'iniqua speculazione sulle aree, non faremmo che aumentare ancora il loro prezzo. Chi possiede un'area, sulla quale vi è un tornaconto economico a fabbricare, la vende tanto più cara, quanto più è in ribasso il prezzo di fabbricazione. (*Benissimo*).

E se noi oggi facessimo una legge, come la vuole il senatore Bettoni, cioè con l'esentare dal dazio d'introduzione in Roma i materiali, coll'accordare trasporti a buon mercato dei materiali stessi, coll'esentare dalle tasse per 20 o 30 anni i proprietari di aree, questi ne chiederebbero 500 lire al metro quadrato, perchè di tutto ciò che ne verrebbe di guadagnato per la fabbricazione, essi avrebbero modo di avvantaggiarsi, senza alcun mezzo di difesa per gli acquirenti.

Ed io quando vedo la grande agitazione che si è sollevata, le numerosissime memorie che sono state mandate, gli argomenti di ogni specie con i quali si è cercato di sollevare l'opinione pubblica contro questi provvedimenti, io mi convinco che vi deve essere sotto l'interesse di centinaia di milioni, che illegittimamente si vorrebbero conquistare. E questa è appunto una legge contro la conquista.

Io non nego che sarà bene (ed il Governo si propone di farlo) di agevolare in tutti i modi la fabbricazione, ma noi l'abbiamo già fatto in gran parte, con le disposizioni a favore delle case popolari, con l'esenzione per 10 anni dalle imposte, e con tutte le facilitazioni anche riguardo alle altre tasse sugli affari, stabilite dalla legge generale. V'è inoltre una disposizione speciale, quella letta poco fa, la quale accorda per 10 anni l'esenzione dalle imposte ai fabbricati costruiti in modo da provvedere ad alloggi, per fitto non superiore a lire cento mensili.

È stato pure stabilito che la Cassa depositi e prestiti potrà dare a mutuo dieci milioni ad una cooperativa, da fondarsi per la costruzione di case per gl'impiegati, le quali saranno anche esenti per 10 anni da imposte.

Vi sono ancora i provvedimenti per i ferrovieri, cui si dà il beneficio di case popolari, autorizzando la prelevazione fino a 30 milioni dai fondi della Cassa di previdenza, per destinarli alle costruzioni delle case stesse.

Dunque non si può dire che il Governo non

abbia provveduto. Infine non neghiamo tutto ciò che potrà facilitare la fabbricazione; ma la condizione *sine qua non* è, che le aree possano comprarsi ad un prezzo onesto, e che tutti i benefici di questa legge non vadano a vantaggio degli speculatori.

Del resto bisogna pur notare che con queste disposizioni non si fissa che un massimo della tassa sulle aree fabbricabili, il limite massimo cioè di tre lire. Se il Consiglio comunale tanto di Roma, come di altre città, che domandassero l'applicazione di questa legge, crederanno che sia eccessivo, potranno ridurlo.

Alla Camera dei deputati mi fu sollevato un altro dubbio, e cioè se questa legge vieti di graduare l'imposta, in modo da diminuirne il saggio pei terreni di più remota fabbricazione. Io risposi (e nessuno ebbe a contestare questa interpretazione) che nessun divieto esplicito essendo contenuto nella legge, la graduatoria deve considerarsi come consentita, onde nulla impedirà che il comune tassi più gravemente i terreni di più immediata fabbricazione, e meno gli altri.

È da notare poi che questa gradazione verrà lo stesso da sé, anche nell'ipotesi dall'aliquota unica, giacché i terreni di prossima fabbricazione, avendo un prezzo più alto, dovranno pagare una tassa più elevata; i terreni invece, la cui fabbricazione non potrà aver luogo che ad epoca lontana, o sono del valore non superiore ad una lira, ed allora non pagheranno nulla, o se lo superano, lo superano di poco, e la tassa non colpirà che un valore tenue. Ma, lo ripeto, anche la gradazione dell'aliquota è consentita dalla legge.

Ciò che non si è voluto ammettere, e che ha dato luogo a lamenti più forti, si è che il proprietario possa dichiarare due prezzi: e cioè, che quando si tratta di stabilire la misura dell'imposta, dica che il terreno vale tre lire, e poi quando il comune lo vuol comprare, dica che ne vale invece cento.

Noi vogliamo che il prezzo sia uno solo, e che non si possa dal proprietario sottrarsi all'imposta, o frodare il comune, e credo che non sia possibile considerare come non equa una disposizione di questo genere.

Questo è il principio fondamentale della legge. Non è possibile promuovere la fabbricazione in Roma, se non si trova modo di avere le aree

ad un prezzo onesto; e siccome poi desideriamo evitare qualsiasi speculazione, di non buon genere, come quella accennata dal senatore Bettoni, e cioè che il comune si decida a comprare solamente molto tardi e dopo avere riscosse molte annate di imposte, così noi abbiamo, con una disposizione di questa legge, aperto un credito al comune di Roma fino a 15 milioni presso la Cassa depositi e prestiti, appunto perchè esso possa acquistare immediatamente le aree fabbricabili. Io ritengo che qualsiasi Amministrazione comunale in Roma metterà in prima linea del suo programma la formazione di un demanio comunale, e che il solo modo col quale si possa favorire la fabbricazione, e nello stesso tempo regolarla, in maniera che progredisca equamente, e non obblighi il comune a spese eccessive per la costruzione di fognatura, illuminazione e altro a grandi distanze, i quali servizi pubblici potranno invece estendersi gradatamente, il solo modo, dico, per ottenere questo risultato sia che il comune diventi proprietario delle aree, su cui si dovrà man mano edificare.

E in questo ordine di idee rientra pure la disposizione, per la quale abbiamo ceduto al comune di Roma Piazza d'armi, affinché immediatamente si possa fare su di essa delle concessioni, specialmente in favore delle case popolari e delle case per gli impiegati. Perchè (il senatore Bettoni forse non conosce abbastanza la condizione della città di Roma), qui la questione degli alloggi, non è più questione economica, ma è diventata questione politica. La classe degli impiegati non può vivere a Roma, sottostando ai prezzi cui giungono ora gli alloggi: è una vera iniquità constatare che impiegati, il cui bilancio è di L. 200 o 300 al mese ad ogni scadenza di affitto, spesso ad ogni semestre, si vedono col progressivo aumento della pigione tolta una parte delle loro entrate, e ridotti alla disperazione!

Questa è la condizione di cose, cui credo sia dovere del Governo e del Parlamento di provvedere. E ritenga il senatore Bettoni, che coi suoi palliativi, non si provvede agli impiegati, ma soltanto ai proprietari delle aree, perchè quando la situazione è tale, che questi sono i soli padroni dei terreni edificabili, non è possibile, se non con disposizioni di legge, affrontare la loro grande potenza. Un accordo, un

trust per elevare i prezzi dei generi di prima necessità, si vince facilmente, favorendo le importazioni, ma le aree sono quello che sono, e non si può fabbricar Roma a Frascati o a Tivoli. Non è ammissibile che si abbia disponibile una zona di 2 o 3 milioni di metri quadrati, ma su cui non si può fabbricare, se non passando sotto le forche caudine di gente, che certamente non è animata soltanto da sentimenti umanitari.

Prego il Senato di voler ben considerare ciò, che è il fondamento della legge, e di ritenere che, se si approvasse il concetto esposto dall'onor. Bettoni, di rinviare, cioè, l'approvazione di alcuni articoli di questa legge, tanto varrebbe respingere la legge stessa, e dire che Roma deve continuare nelle condizioni attuali. Il che, lo ripeto, sarebbe un vero disastro, non solamente economico, ma politico. (*Vivissime approvazioni*).

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio delle spiegazioni datemi, per quanto non conformi a quelle che avrei desiderato. Il Presidente del Consiglio non è stato persuaso delle mie parole, me ne dolgo, ma, e neppure io sono stato persuaso delle sue, poichè anch'egli mi ha risposto con delle obiezioni che già conosceva. Per quanto riguarda la questione di fatto riferentesi all'art. 7 ultimo capoverso, il quale suona così: « Il beneficio della esenzione per un decennio dall'imposta e sovrimposta stabilito nel terzo comma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 320, per quei fabbricati la cui costruzione è iniziata entro tre anni e compiuta non oltre sei dalla data della legge citata, è concessa anche ai fabbricati che si trovino nelle condizioni indicate in detto articolo e che siano iniziati entro tre anni e compiuti entro sei dalla data della presente legge », mi pare che si voglia dire che un fabbricato è esente da tassa per dieci anni a partire dal 1904.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Bisogna non leggere esattamente l'articolo per dir questo. Quando si dice che l'esenzione per dieci anni è data ai fabbricati che si cominciano ora, mi pare che non possa nascere dubbio alcuno.

BETTONI. Quando è così, vuol dire che avrò dato un'interpretazione erronea all'articolo, ma,

come me, l'hanno data tanti altri. Ma sia pure. Il Presidente del Consiglio nelle sue risposte non mi ha detto affatto se egli ritenga che sia equa una tassa del 3 per cento applicata come massimo; ma siccome trovo che anche la tassa dell'1 per cento non è stata applicata da nessun altro Stato, che pure si sia trovato a dover provvedere agli stessi inconvenienti deplorati da noi, mi pare di non essere assolutamente fuori di luogo quando osservo che un'imposta fino al 3 per cento rappresenta addirittura una enormità.

Un'altra ragione che mi ha detto il Presidente del Consiglio collima con quello che io stesso aveva affermato. Tutti desiderano che, a Roma, impiegati ed operai possano avere un'abitazione che sia conforme alle loro necessità ed a un prezzo onesto; è un desiderio questo che è patrimonio di tutti. Ma io credo che con i mezzi proposti dal Governo questo fatto non si raggiunga; e ciò credendo, sono in obbligo non solo di avvertirlo, ma di invitare il Governo a cercare un espediente che sia diverso da questo.

L'onor. Presidente del Consiglio si è appigliato semplicemente al fatto, che io ho citato, che a Vienna furono esenti per 30 anni da tassa i nuovi fabbricati. Io non ho detto: esentate per 30 anni i fabbricati che si costruiranno a Roma, perchè ho ripetuto che non desidero assolutamente che una materia così delicata possa essere risolta estemporaneamente, io ho detto invece: badate che ci troviamo di fronte a disposizioni ingiuste e perciò v'invito a ristudiare la cosa. Quindi non chiedo l'esenzione per 30 anni, od altro; io ho suggerito qualche espediente, se sarà ritenuto buono, lo si potrà adottare, se sarà ritenuto cattivo si potrà escluderlo, ma quello che domando è di studiare bene la cosa; perchè se questa legge ha portato una certa diffidenza in moltissimi, vuol dire che a molti è sembrato che non fosse conforme agli stretti dettami della giustizia.

Quindi concludo, ripetendo che mi restano i dubbi già avanzati. La necessità di un'imminente approvazione di questa legge non vi è, perchè a Roma si dovrà anche attendere la costituzione di un'Amministrazione definitiva prima di poterla applicare. Se l'onorevole Presidente del Consiglio invece crede che si debba votare subito tal quale la legge, io non posso

essere con lui nell'avvisare una urgenza che non mi pare affatto evidente.

BLASERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *relatore*. Signori senatori, l'Ufficio centrale ha esaminato a fondo questa legge, com'era suo dovere, e debbo aggiungere, che anche senza aspettare che la legge venisse fino a noi, ci eravamo già occupati di molte delle questioni che essa solleva. L'Ufficio è arrivato alla conclusione di raccomandare al Senato di approvarla così come è, ma nello stesso tempo esso non ha voluto nascondere, nè al Governo, nè al Senato, le difficoltà alle quali l'applicazione di questa legge potrà andare incontro. È noto a tutti che una legge può essere buona, mediocre o cattiva, a seconda del modo come sarà applicata. Ora quello che ha preoccupato il vostro Ufficio centrale, non è il contenuto della legge in sé, ma sono le difficoltà alle quali si potrà andare incontro.

Noi crediamo che quella tassa di lire 3, per quanto sia gravosa, sia una necessità nelle condizioni attuali della fabbricazione di Roma; e accettiamo intieramente il punto di vista dell'onorevole Presidente del Consiglio a questo riguardo. Noi crediamo che, se si vuol realmente arrivare in questa città a costruire, e a costruire a buon mercato, quella tassa sia assolutamente necessaria per non obbligare il Governo e non obbligare il comune, nella formazione dei loro demanii, a sottostare a delle pretese eccessive.

Ma naturalmente nell'applicazione di questa legge, è il buon senso che deve guidare, ed il sentimento dello scopo al quale si deve mirare; ed è per questo che noi abbiamo fatto delle raccomandazioni al Governo, e abbiamo formulato degli ordini del giorno, per tener conto di una quantità di considerazioni. Se noi avessimo la convinzione che in questo momento, col modificare un articolo o coll'abolire alcuni altri articoli di legge, come proponeva il collega Bettoni, se, dico, noi avessimo questa convinzione che in questo modo si potesse migliorare l'andamento della legge, saremmo i primi non solamente ad approvare questa proposta, ma oso dire che saremmo stati noi i primi a proporle. Ma invece di ciò, noi crediamo che a molti degli inconvenienti che ci sono si potrà rimediare con una serie di disposizioni governative che si possono facilmente escogitare;

crediamo di più che l'esperienza degli anni successivi potrà suggerire al Governo di modificare tale o tal punto della legge; ma soltanto ad esperienza fatta, perchè, *a priori*, si correrebbe rischio di sbagliare.

Permettetemi di riprodurre un'osservazione che fu fatta in un altro Parlamento, e per parte di un uomo che occupa una posizione elevatissima e che cito qui soltanto a titolo d'onore. Il Presidente del Consiglio in Francia, parlando della legge sulla separazione fra la Chiesa e lo Stato disse queste precise parole (con quella sua solita franchezza colla quale parla): « Noi con la legge del 1901 abbiamo formulato e stabilito la separazione della Chiesa dallo Stato, ed abbiamo preveduto tutti i casi fuorchè quelli che sono realmente avvenuti » (*Si ride*).

La verità è che è molto difficile, quando si tratta di una legge complicatissima come questa, di voler prevedere fin d'ora quello che occorre e quello che non occorre. Permettetemi di dirvi che io appartengo alla scuola del metodo sperimentale, e credo che è soltanto l'esperienza successiva quella che può e che deve indicarci la via per rimediare a certi mali che potessero occorrere.

Ora, signori, giacchè l'onor. Presidente mi ha concesso la parola, io vorrei richiamare l'attenzione del Governo sopra alcuni ordini del giorno che noi presentiamo al Senato, e con cui crediamo che si possa rimediare fin da ora a molti inconvenienti che potessero occorrere. Non abbiamo la pretesa di credere che con ciò si potrà rimediare a tutto; l'esperienza insegnerà e aiuterà successivamente, ed indicherà al Governo il modo di ritoccare, sia i regolamenti, sia anche la legge esistente. Ma in ogni caso crediamo fin d'ora che colle nostre proposte si può rimediare a parecchi di questi inconvenienti. Io non so se questo sia il momento di parlare degli ordini del giorno; ma, tutto sommato, credo che sia meglio di parlarne fin d'ora, perchè così si potrà sgombrare il terreno da una serie di osservazioni, che potrebbero essere sollevate più tardi.

Innanzitutto, il vostro Ufficio centrale si è preoccupato del fatto, che la più gran parte dell'esecuzione della legge per Roma è affidata al municipio. Ora l'azione del municipio può andar soggetta a delle oscillazioni fortissime. Può avere un indirizzo, può averne un'altro; e

ci vuole qui qualche cosa di stabile che ci rassicuri nell'indirizzo e nella esecuzione di questa legge, che ha una rotazione di 25 anni, affinché si possa andare al sicuro.

Ora, noi invitiamo il Ministero a volere introdurre nel regolamento le misure che assicurino il controllo del Governo sulle operazioni affidate al comune per la esecuzione della presente legge.

Per alcune di queste operazioni si è già previsto, ma per tutto l'insieme di quelle che si devono fare, preghiamo il Governo di volere studiare la questione e tenerne conto nel suo regolamento, affinché si sia sicuri che in tal modo vi sarà sempre lo stesso indirizzo, lo stesso modo di procedere nella esecuzione di questa importantissima legge.

Il secondo ordine del giorno invita il Ministero a voler concedere tutte le possibili facilitazioni atte ad agevolare la costruzione degli edifici e a renderla meno costosa.

Anche questa è una questione, sulla quale l'onorevole Presidente del Consiglio si è già pronunciato e mi pare che su questa noi dobbiamo essere tutti d'accordo. Se noi rendiamo meno costose le costruzioni, soprattutto quelle di case per la classe meno agiata e per la classe povera, queste diventeranno impossibilitate a provvedersi d'alloggi, ed è questa la ragione per cui si propone una legge, che ha il nobile scopo di provvedere alla classe povera e alla classe poco agiata; visto che della classe ricca non occorre tener conto. Per questa c'è sempre modo di provvedere, e vi sarà sempre la speculazione la quale sarà in grado di sopprimere.

Un terzo ordine del giorno si preoccupa appunto della tassa sulle aree di lire 3, che è graduata e graduabile; si può ridurla alla metà, ad un terzo, ed in certi punti, anche fino a zero. In questo riguardo il comune ha tutta la libertà possibile, e noi preghiamo soltanto il Governo di voler fare in modo e di usare della sua buona influenza sul comune, perchè queste massime siano accettate ed introdotte nella esecuzione della legge.

Finalmente si parla anche del Policlinico, e di questo ne parleremo più tardi; mi pare che per ora si escirebbe molto fuori dei limiti della discussione attuale parlando di questo; mi riservo quindi di ritornare su tale argomento.

Ora, io mi rivolgo al mio onorevole amico, senatore Bettoni, e vorrei pregarlo di accettare la legge e di unirsi a noi soltanto nel cercare il modo, per fare che essa possa essere applicata, e bene applicata, secondo i sentimenti elevati che hanno condotto il Governo a proporla.

Si tratta della nostra capitale, si tratta di farla uscire da uno stato di cose in cui già fin d'adesso noi ci troviamo molto a disagio. Provatevi soltanto al giorno d'oggi a cercare un alloggio e vedrete che è uno dei problemi difficili in Roma; problema che andrà sempre più e più complicandosi, se noi non interveniamo, con una legge provvida come è questa.

Ed è in vista di questo grande problema, ed è in vista di questa grande meta, alla quale noi tutti desideriamo di venire, che noi v'invitiamo a dare il voto favorevole a questa legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Blaserna ha messa la questione nei suoi veri termini.

Naturalmente una legge di questo genere darà effetti più o meno buoni, secondo il modo col quale sarà applicata; ed egli ha pur ragione di affermare, che sarà l'esperienza che potrà indicare i punti in cui la legge avrà bisogno di correzione. Io divido pienamente la sua opinione, perchè ho sempre dovuto rilevare che la preveggenza umana (specialmente quando si tratta di problemi così complessi come quelli che noi trattiamo con questa legge) non giunge mai a provvedere a tutto, nè io mi ritengo infallibile.

Il senatore Bettoni m'invitò a studiare; ma io posso assicurarlo che ho lungamente studiato, prima insieme con i rappresentanti della città di Roma, persone veramente serie e conoscitrici a fondo delle condizioni in cui si trova la città di Roma, e dei bisogni del suo municipio, e poi insieme ai miei colleghi, perchè la legge ha avuto la collaborazione di molti ministri. Nell'altro ramo del Parlamento la Commissione, che esaminava il presente disegno di legge, ci chiamò ripetutamente nel suo seno per discutere questa questione, la quale fu pure discussa (l'onorevole Bettoni lo sa) largamente

nell'altro ramo del Parlamento. L'Ufficio centrale del Senato ebbe altresì a studiarlo, e mi fece l'onore di farmi anche intervenire ad una sua seduta, nella quale mi sollevò molte questioni, che vagliammo di pieno accordo. Ritenga quindi, onorevole Bettoni, che questa legge non è giunta qui immatura, ma vi è giunta, invece, dopo uno studio così ponderato, che forse non tutte le leggi che si approvano hanno avuto nel periodo della loro preparazione. Se qualche difetto essa presenterà nella sua applicazione, vi rimedieremo poi. Non v'è alcuno, il quale pretenda di aver fatto un'opera completa, ma in questo momento è una necessità indeclinabile il fare questa legge, e soprattutto approvarne quella parte, che al senatore Bettoni è parsa più ostica.

E vengo ora a rispondere al senatore Blaserna, relatore dell'Ufficio centrale, riguardo agli ordini del giorno. Il primo di essi è così concepito:

« Il Senato del Regno invita il Ministero ad introdurre nel regolamento le misure che assicurino il controllo del Governo sulle operazioni affidate al comune per l'esecuzione della presente legge ».

Evidentemente nell'esecuzione di questa legge molta parte di responsabilità cadrà anche sul Governo, e, soprattutto quella che riguarda la erogazione, diciamo così, dei mezzi finanziari che la legge pone a disposizione del comune.

L'art. 2, che mette per la durata di parecchi anni due milioni e mezzo a disposizione del comune, ha riferimento alla tabella annessa nella quale sono indicate tassativamente le opere, cui si deve far fronte con questi fondi. È detto nello stesso articolo, che ove il comune intenda di eseguire altre opere di necessità pubblica, potrà essere autorizzato a destinare per esse quell'annualità; se non che tale autorizzazione deve essere data per decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, e sentito il Consiglio dei ministri. Quindi, tranne il caso in cui venga dimostrato ad evidenza che qualcuna delle opere indicate nella detta tabella non sia così urgente come qualche altra opera, il cui bisogno venisse a sorgere in seguito, l'esecuzione dovrà essere mantenuta esattamente nei limiti e termini prestabiliti.

È evidente pertanto che la responsabilità di una sostituzione di opere, ed inversione di

fondi, ricadrebbe per intero sul Governo, perchè, ripeto, l'autorizzazione non può essere data che per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Per questa parte adunque le disposizioni del regolamento, da emanarsi per la esecuzione di questa legge, non potranno che rendere sempre più rigido il controllo del Governo, su cui altrimenti ricadrebbe la responsabilità. Con l'art. 4 poi si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo di lire quindici milioni, alle più favorevoli condizioni consentite dalle leggi, allo scopo di facilitare al comune la costruzione degli edifici scolastici, di mercati, fognature, caserme, ecc., ed a provvedere ad altri servizi pubblici, compreso il trasporto delle forze motrici idrauliche e termiche. Evidentemente il Governo avrà il dovere, come sarà stabilito nel regolamento, d'assicurarsi, prima di mettere a disposizione del comune le somme da ottenersi in prestito dalla Cassa depositi e prestiti, che esse siano effettivamente destinate ad uno dei fini indicati in questo articolo 4.

Segue poi l'art. 10, col quale si autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un altro mutuo di 15 milioni, ammortizzabile in 50 anni, alle più favorevoli condizioni consentite dalle leggi e dai regolamenti, da prelevarsi in una o più volte, allo scopo di acquistare, anche ai sensi dell'articolo precedente, aree fabbricabili da destinarsi all'ampliamento edilizio della città.

Ed a questo proposito il regolamento dovrà disporre che la Cassa depositi e prestiti non debba porre alcuna somma a disposizione del comune, se non, come dice il testo della legge, allo scopo d'acquistare aree fabbricabili, e cioè soltanto nel momento in cui la somministrazione ne sia necessaria per eseguire il pagamento del prezzo delle aree fabbricabili.

Nel regolamento quindi saranno stabilite delle garanzie, perchè questi prestiti concessi dalla legge, a fine determinato, non possano mai, sotto alcuna altra forma, essere destinati, o a colmare un eventuale disavanzo di bilancio, o a provvedere a servizi di natura diversa da quelli tassativamente indicati. E, poichè l'intendimento del Governo è appunto quello, che siano rigidamente osservate le disposizioni della legge, io non ho alcuna difficoltà di accettare il primo di questi ordini del giorno, che dice

così: « Il Senato del Regno invita il Ministero ad introdurre nel regolamento le misure che assicurino il controllo del Governo sulle operazioni affidate al comune per l'esecuzione della presente legge ».

Nel regolamento, infine, si potranno anche stabilire disposizioni circa al modo con cui debbano essere deliberati i provvedimenti per le tasse sulle aree.

Il secondo ordine del giorno è così concepito: « Il Senato del Regno invita il Ministero a voler concedere tutte le possibili facilitazioni atte ad agevolare la costruzione degli edifici ed a renderla meno costosa ».

Io ho già dichiarato che è precisamente nei propositi del Governo di facilitare in tutti i modi la costruzione delle case in Roma. A questo proposito ho già conferito col mio collega dei lavori pubblici, per vedere fino a qual punto si possa, per mezzo di ribassi di tariffa ferroviaria, facilitare il trasporto dei materiali occorrenti alle fabbricazioni, e mi riservo di esaminare coll'onorevole mio collega delle finanze quali concessioni eventualmente sia opportuno fare relativamente al dazio consumo sui materiali di costruzione.

È un problema che va esaminato tenendo conto degl'interessi delle industrie locali, perchè per alcuni generi il dazio consumo funziona come protezione delle piccole industrie, le cui sorti non sarebbe bene compromettere.

In ogni modo, posso assicurare che la questione sarà esaminata attentamente, coll'intendimento di accordare tutte le possibili facilitazioni, per agevolare le costruzioni, conciliando, ben inteso, questo fine supremo con gl'interessi delle industrie locali.

Il terzo ordine del giorno è così concepito: « Il Senato del Regno invita il Ministero a stabilire con regolamento le norme che serviranno a fissare l'ammontare della tassa sulle aree fabbricabili nelle singole zone del piano regolatore ».

Qui devo opporre una difficoltà di carattere giuridico, ed è questa: la legge, non avendo vietato la gradazione di questa tassa, ma avendone soltanto stabilito il limite massimo, implicitamente la consente. Su ciò non può cader contestazione di sorta, come ebbi anche a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento. Ma avrei difficoltà che tale gradazione fosse im-

posta dal regolamento; esso potrà sancire questa interpretazione, e ammettere che la graduatoria è consentita, ma non può imporla. Il regolamento deve provvedere alla esecuzione della legge: ciò che la legge, nè vieta, nè ordina, è facoltativo, e un regolamento non può costituzionalmente renderlo obbligatorio. In ciò consiste la mia difficoltà nell'accettare quest'ordine del giorno.

In quanto alla sua sostanza, e cioè che l'opera del Governo debba tendere a far seguire questa via, non ho nulla in contrario, ma un formale impegno di fissare nel regolamento un obbligo, che la legge non fa, non lo potrei assumere. Quindi riguardo a questo terzo ordine del giorno, pregherei l'Ufficio centrale di consentirmi che l'accetti come semplice raccomandazione, come indicazione della tendenza del Senato e del Governo, ma senza metterlo ai voti, implicando esso un concetto giuridico, forse non esatto.

Circa poi al quarto ordine del giorno, che dice: « Il Senato del Regno invita il Ministero a presentare il piano completo di tutto l'impianto universitario dei dintorni del Policlinico », dichiaro fin d'ora che non ho difficoltà ad accettarlo, perchè è nei propositi del Governo di studiare la questione universitaria nel suo complesso, ed a questo scopo appunto si è iscritta nella legge del bilancio la somma di due milioni per l'acquisto di aree, e per la formazione degli studi definitivi, per poter avere così un programma completo, che corrisponda ai bisogni dell'Università della capitale del Regno.

E poichè l'onor. Blaserna si è riservato di parlare in seguito su quest'ordine del giorno, sentirò volentieri le sue dichiarazioni, riservandomi di rispondergli a suo tempo. Ho voluto intanto dirgli che in ciò sono perfettamente d'accordo con lui. (*Approvazioni*).

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Io ho esitato a chiedere la parola su questo disegno di legge, sul quale avrei preferito di non esser tratto a parlare. Alcune ragioni mi spronavano a farlo, altre, molto delicate, mi trattenevano; e soprattutto le considerazioni: che io sono tra i pochi cittadini di Roma che hanno l'onore di sedere nel Senato; che la legge interessa talmente le sorti della città di Roma, che dovrei ritenere come un grande beneficio di vederla approvata. D'al-

tronde, in altra sede, avevo espresso già riconoscenza verso il Governo, e in particolare verso il Presidente del Consiglio, per aver presentato un disegno di legge che rianima la capitale, che provvede alle necessità economiche e scientifiche di essa; alla sistemazione della zona archeologica, testimone della sua passata grandezza; che sistema non poche delle questioni che interessano ed agitano l'attuale condizione della cittadinanza romana. I riguardi di delicatezza che mi avrebbero tenuto, li ho vinti col solito adagio che conforta la gente onesta, con l'adagio di padre Cristoforo: *omnia munda mundis*. Io sono proprietario, ma non credo di abusare del mio diritto di proprietà; non sono speculatore, per conseguenza posso parlare francamente sopra le limitazioni che la legge pone alla speculazione e alla proprietà, e non posso non partecipare alle preoccupazioni che hanno già animato la popolazione, il Governo, ed il comune di Roma circa i pericoli della speculazione malsana, che, purtroppo, hanno già fatto mercato della condizione passata della capitale del Regno, frustrando più d'una precedente legge benefica, votata con lo scopo di venirle in soccorso. Noi ricordiamo tutti le prime disposizioni votate per la bonifica dell'Agro romano, che finirono per essere travolte anch'esse in una misera speculazione edilizia, fabbricando fuori della porta Pia, con esenzione di tasse.

Ricordiamo il piano regolatore antecedentemente approvato, assai limitato nel suo ambito; della quale limitazione ebbe la città di Roma a pagare assai caro il fio; perchè la speculazione privata corse a preoccupare il campo con avidità non minore del suo stesso accorgimento, edificando acconciamente dove il piano regolatore non aveva creduto di gettare gli occhi; dando naturale sfogo alla sistemazione di quartieri, dove il piano regolatore, preparato in tempi, in cui non era universale la fiducia che la capitale d'Italia sarebbe rimasta intangibile, aveva negletto di risguardare come aree fabbricative quelle dei prati sulla destra pianura del Tevere, perchè si credeva che Castel S. Angelo sarebbe sempre rimasto un fertilizio opportuno contro la libertà, come lo era stato in passato. La città ha pagato a caro prezzo quella temporanea illusione.

Ora, se si guarda indietro e si analizza, ci

si accorge che la malsana speculazione non ha fruttato neppure a chi la originò, a chi le diede causa. Le aree passarono di mano. Sappiamo poi che cosa è accaduto di quel quartiere Nomentano sorto fuori di porta Pia, in frode della legge di bonificazione. Sappiamo anche che cosa è accaduto della speculazione della villa Ludovisi. La speculazione sordida e cieca finisce dunque per trovare spesso la fine che merita.

Ma se questi esempi possono confortarci, non ci dobbiamo illudere nella confidenza di trovare il modo di tarparle le ali; perchè essa rinvigorisce come Anteo, quando pare toccar terra. Nè possiamo credere, per quanto lo desideriamo, di trovare mezzi opportuni per arrivare presto a rendere facili e a buon mercato le abitazioni nella città di Roma.

Ormai fin dai tempi classici ciò è ben noto: *Magnis opibus dormitur in Urbe*, lamentava Giovenale. Io non so se, non ostante i rimpianti, questo sia per mutare, nè so se i mezzi escogitati a fare che questa tramutazione avvenga, possano raggiungere facilmente il fine loro. Dico solo che, dinanzi a questa premura della legge, io sento di nuovo il bisogno di ringraziare lo Stato per la cura diligente, assidua, messa nel cercare di sopperire alle necessità più apparenti della capitale del Regno. Importa qui che la cittadinanza attinga nuove forze dai mezzi naturali, che offrono probabilità di uno sviluppo industriale e commerciale per la città nuova; e a questo la legge benefica provvede. Qui importa che un centro grande di studi e di cultura intellettuale resista alle oblique correnti che per qualunque via possano opporsi alla formazione sincera dell'intelletto e del carattere nazionale; da Roma deve ancora irradiare luce per tutta la Nazione, ed io sono grato al Governo che, coll'assetto della questione universitaria e colle benefiche disposizioni prese a favore degli studi tecnici, provvede anche a questo fine, a cui è impossibile che un Governo nazionale rimanga indifferente. L'art. 44 poi di questa legge sta ad un tempo come una promessa ed una minaccia, per tutte le città italiane: sta come una promessa, se riesce bene la prova che si farà a Roma; come una minaccia, se va male.

Molto del successo della prova dipende dall'uso che si farà dei mezzi che la legge con-

sente allo Stato e al comune. Ora, se la legge dispone per molte parti in modo utile a frenare la speculazione egoistica, a tutelare la sorte della comunanza, io credo che essa non si propone di certo di ottenere questi fini a carico del sentimento di giustizia che anima il R. Governo, e che certo informa le deliberazioni delle assemblee chiamate a deliberare su simili problemi.

Le obiezioni formulate dal collega Bettoni, rispetto alla tassa sulle aree non fabbricate, potranno trovare correttivo nelle disposizioni del regolamento e nella saggezza di chi dovrà applicarle; ma io non mi dissimulo che forse il massimo fissato dalla legge può essere una tentazione per chi, nell'applicare la legge stessa, sentisse più il desiderio del fine a cui la legge mira, che lo stimolo ad osservare giustizia e a non offendere la proprietà che ha tutela inviolabile nelle norme dello Statuto.

E per conseguenza io credo che l'invito fatto dall'Ufficio centrale al R. Governo, perchè si curi un riscontro efficace nella esecuzione della legge, sia quello che vi è di più opportuno per impedire che di questa legge si possa mai fare abuso. Non possiamo dissimularci un'altra cosa; che cioè se il comune, nell'eseguire il piano regolatore, nel fare i lavori di fognatura, nell'illuminare le vie abbia messo le aree che prospettano dinanzi alle vie tracciate in condizioni di valere più che non valessero prima, è naturalissimo che esse non si guardino più come fondo rustico; che esse sieno diventate terreno urbano e fabbricativo, e quando non si fabbrichino, debbano essere passive di soprata.

Ma mi pare che fino a che il comune non abbia fatto questi lavori, finchè non abbia messo quelle aree in condizioni di valere più che finora non valgano, sarebbe ingiusto cominciare anzi tempo ad attribuire ad esse un valore che realmente nessuna condizione nè intrinseca, nè estrinseca, nè di natura, nè di arte concorre ad aumentare.

Per conseguenza io farei preghiera al R. Governo perchè secondasse l'intendimento dell'Ufficio centrale, e determinasse che s'intende che quelle aree sono soggette alla soprata come terreni fabbricabili, quando il comune ha costruito le strade, le fogne, e portato la illuminazione; non pel solo fatto che le abbia

vagamente incluse nella circonferenza del piano regolatore.

Questa è una ragione che il Governo non può trasandare nella compilazione del regolamento. La qualità di terreno tassabile come fabbricativo deve esser riconosciuta a quelle zone in cui il comune abbia già condotti i lavori che danno titolo a riguardarle come fabbricabili.

L'articolo 8 della legge poi dice: « L'accertamento degli enti soggetti alla tassa su le aree nel comune di Roma sarà fatto in conformità a denuncia del proprietario il quale dichiarerà con effetto non variabile per tutti i 25 anni di durata del piano regolatore suddetto, il valore da attribuirsi all'area ».

Qui io chiederei all'onorevole ministro se crede davvero che un valore possa per la durata di 25 anni rimanere inalterato; se vi è forza umana che riesca ad immobilizzare un valore per 25 anni, fermandolo a restare sempre alla stessa stregua. Io credo che l'esperienza abbia guarito gli scrupoli medievali, per cui si credeva che il denaro per sé fosse infruttifero; per cui si credeva che un valore restasse quello che era, quando non concorresse l'opera di natura ad accrescerne la portata, come se l'industria umana non fosse opera di natura.

Ormai ciascuno sa che dentro i venti anni il valore di un fondo soffre vicissitudini inevitabili, tali da non poter senza ingiuria essere considerato immutabile. Può raddoppiare, può essere considerevolmente ridotto; ma certamente non resta qual era. Ora, io domando: non sarebbe conveniente che il limite della dichiarazione o dell'accertamento venisse ridotto ad un decennio, che solo per dieci anni valesse la dichiarazione fatta e si facesse la revisione dopo? Questo non offenderebbe la natura delle cose e provvederebbe ad una norma di giustizia che non sarebbe senza dolorose conseguenze il violare.

Ora, osservo che è desiderabile che il comune devenga a costituire un demanio comunale, nel qual caso non ci sarebbe più la questione della soprata sulle aree fabbricabili. Se il comune accetta questa condizione di cose, molte difficoltà spariscono; ma se il comune non entra in questa via di condotta o ci entra a mezzo, e si deve stare alla dichiarazione del proprietario, questi è messo dalla presente legge nella condizione più ambigua; perchè da una parte sa

che s'immobilizza il valore del suo fondo per 25 anni; dall'altra è tratto o a dichiarar poco per pagare la minor tassa; o a dichiarar troppo, perchè sa che dalla sua dichiarazione può dipendere il prezzo della sua espropriazione. Non si può prescindere dalle leggi di natura nè violarle, nè gabbarle con artifici. Io chiederei perciò all'onorevole Presidente del Consiglio di diminuire con sue dichiarazioni le inquietudini che nell'animo mio nascono dalle predette considerazioni, che paiono urtare contro il sentimento di giustizia; e in tal caso non potrò che far plauso alla legge. Ma lo prego di tener ragione delle obiezioni messe innanzi, le quali lasciano in sospeso gran parte di coloro, i quali vedono che la dichiarazione che si chiede ai proprietari è tale che, o ne compromette la sincerità o le sostanze.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onor. Tommasini ha osservato che diventa dura la condizione dei proprietari messi in questo bivio: se dichiarano molto, pagano molto, se dichiarano poco, saranno espropriati per poco.

Ora, questo è appunto lo scopo della legge.

La legge vuole che si dica la verità, e che non si possano dichiarare due prezzi diversi delle aree, uno pel pagamento delle imposte, e l'altro per essere espropriati.

Quanto all'altra osservazione, che si debba cioè attendere per dichiarare tassabile un terreno, ed applicare le disposizioni della legge relativa all'area, quando già siano costruite le strade, le fogne, ecc., io debbo dichiarare, che se ammettessimo ciò, andremmo evidentemente contro lo scopo della legge, perchè il comune verrebbe ad acquistare il terreno allora quando coi suoi danari spesi in opere, fognature, ecc., ne avesse centuplicato il valore. Infatti i terreni che ora valgono per esempio due lire al mq., e cioè che sono stati comprati recentemente a questo prezzo, se si dovesse attendere che ne sia fatta la dichiarazione del valore, quando già fossero costruite le strade, le fogne, l'illuminazione e ogni altra cosa, il proprietario li dichiarerebbe allora per cento lire il mq., ed il comune, volendoli comprare, do-

vrebbe passare sotto le forche caudine del proprietario.

Ora, lo scopo della legge è invece di ottenere che il comune possa fin da ora diventare esso proprietario di queste aree fabbricabili, e possa regolare esso le ulteriori estensioni della città.

Si noti però che, ciò non di meno, non si potrà far luogo all'applicazione della tassa sulle aree, finchè il piano regolatore non sia definito, perchè non si potrà mai considerare come area fabbricabile, quella che deve servire per costruzione di strade o piazze, perchè in esse, appunto per la loro destinazione, è proibito di fabbricare. Quindi finchè si tratti di doversi attendere, per applicare la tassa sulle aree, che sia definito il piano regolatore della città, questo è regolare; ma se dovessimo aspettare che siano fatte le denunce del valore dei terreni, quando già il comune, spendendo molti milioni avrà aumentato di 50,000 volte il prezzo attuale, evidentemente frusteremmo le finalità della legge.

Credo dunque che al di là di quanto ho detto non sia possibile andare, senza cadere nell'inconveniente di facilitare una speculazione, che il senatore Tommasini ha disapprovato con parole, direi, anche più energiche delle mie.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ho domandato la parola prendendo occasione dalle dichiarazioni stesse del Presidente del Consiglio, che ha riconosciuto che quel diritto graduatorio c'è nella legge, perchè quando c'è un limite massimo, è naturale che tra massimo e minimo c'è un margine di proporzione. Però egli, compreso da un eccessivo scrupolo, non crede di poter anettere forza coercitiva a questo diritto che è implicito nell'articolo.

Ma allora io domando all'onor. Presidente del Consiglio se è certo che questa graduatoria è riconosciuta, e non è arbitraria, deve essere conforme alle circostanze. E l'applica il comune. Non è meglio che il Governo con un regolamento costituisca una specie di controllo anche su questo, in modo che vi sia una norma regolatrice? Ammessa dunque la facoltà di proporzionare la tassa alle zone, il che probabilmente avverrà, procedendo dal centro alla periferia, non è utile e prudente fissarla per

via di norma regolamentare, anzichè lasciarla in balia del comune?

Quindi, onor. Presidente del Consiglio, non comprendo la sua esitanza. Lei è anche giurista e farebbe cosa buona ad accettare l'ordine del giorno nel senso da me spiegato perchè, trasformato in raccomandazione, tanto varrebbe non riconoscere la facoltà di graduatoria che è implicita nell'articolo. In ogni modo, se vi ha dubbio nella forma, questa può bene emendarsi per togliere qualunque equivoco.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Arcoleo ha parlato di diritti di graduatoria. Non è questa la formula esatta. È facoltà di graduatoria; ma facoltà data a chi? Al comune, come iniziativa.

Il Governo potrà approvarla, quando è proposta; ma stabilire nel regolamento imperativamente, che vi debba essere, io trovo che non sia regolare.

Il testo dell'ordine del giorno a me pare che imporrebbe al Governo l'obbligo di stabilire nel regolamento, che la graduatoria della tassa sia obbligatoria.

Rileggo l'ordine del giorno:

« Il Senato invita il Ministero a stabilire con un regolamento le norme che serviranno a fissare l'ammontare della tassa sulle aree fabbricabili nelle singole zone del piano regolatore ».

Ora, a me queste parole suonarono in questo senso, che cioè, *regolamento* volesse dire *imperativamente*, ed in altri termini, che si dovesse fissare una misura od aliquota diversa, secondo le varie zone. Io feci osservare che questo è facoltativo, ma non si può renderlo obbligatorio; e sarebbe male il farlo, perchè a prescindere che è bene invece lasciare una certa latitudine, sarebbe difficile in un regolamento fissare norme tassative, in base alle quali una zona debba essere ritenuta di prima classe ed un'altra di seconda. È opportuno che l'autorità locale assuma essa la responsabilità della proposta.

Come raccomandazione, nel senso che il Governo si adoperi perchè questo avvenga, e sia facilitata la graduatoria, io l'accetto, ma non imperativamente, perchè verrei ad assumere l'obbligo di fare per regolamento ciò che la legge non consente.

TOMMASINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TOMMASINI. Il Presidente del Consiglio ha risposto per quel che riguardava la dichiarazione del proprietario, essere desiderio di tutti che questa dichiarazione sia onesta e reale; ma io avevo fatto osservazione sulla condizione ambigua in cui il proprietario è messo, per far rilevare che se si vuole ottenere una dichiarazione reale ed onesta, bisogna non mettere il proprietario in una posizione falsa. E per quel che concerne la tassa sulle aree fabbricabili, questa dovrebbe essere applicata quando il comune mette nel corso di 25 anni quelle aree, che per ora non rendono nulla, nella condizione di valere di più, cioè quando esso traccia le strade, porta l'illuminazione, quando fa i lavori di fognatura ecc. Ma se per 25 anni non eseguisse questi lavori il comune, o se ci siano zone in cui questi lavori non si facciano, dovranno quelle aree pagare il 3 per cento di soprattassa, solo perchè sono state incluse nel piano regolatore, mentre il comune non fa niente perchè il loro valore si accresca?

A me pare che noi dobbiamo volere che i proprietari siano sinceri, ma che sia sincero e giusto anche il comune: che questi debba dichiarare l'area fabbricabile quando ha fatto quel che spetta da parte sua, perchè i terreni siano riconosciuti come fabbricativi.

Io desidererei che la parola del capo del Governo rassicurasse che nel regolamento sarà provveduto a che si osservino queste condizioni.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Forse dava luogo ad equivoco la formula usata nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale in quanto dice « fissare », sicchè il Presidente del Consiglio opponeva che questo criterio preventivo non può desumersi dalla legge nel senso di determinare preliminarmente una graduatoria di tassa, che dovrebbe corrispondere ad una graduatoria di valore delle aree.

Ma io credo che l'Ufficio centrale ha voluto stabilire una garanzia di proporzione, nel senso di affermare che, esistendo un limite massimo, deve riconoscersi un margine intermedio tra uno e tre; debbono quindi ammettersi dei coefficienti che determinino questo passaggio.

Si tratta insomma di precisare tale fattore che ha riconosciuto il Presidente del Consiglio in una norma del regolamento; non già nel senso di fissare preliminarmente delle cifre, ma in quello di seguire i criteri della graduatoria da tradurre poi in cifre. Spetta del resto all'Ufficio centrale il chiarire questo punto, e confido nell'assenso del Presidente del Consiglio.

Insisto, perchè credo che solo questo terzo ordine del giorno abbia qualche valore pratico, e del resto non riguarda che l'esecuzione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rispondo ancora al senatore Tommasini, quantunque a me paia di averlo già fatto dettagliatamente.

La determinazione del prezzo delle aree deve essere fatta quando si denuncia agli effetti delle imposte: ora se noi aspettiamo che si faccia questa denuncia, quando il comune avrà compiuto i lavori, allora la speculazione sarà riuscita splendidamente, perchè chi ha comperato i terreni (e ve ne sono di quelli acquistati per 20 centesimi il mq. negli ultimi anni fino al 1905) costui li terrà da parte, senza pagar nulla, in attesa che il comune abbia costruito le strade, per poi denunciare il valore delle aree per 100 lire a mq.

Del resto, bisogna che il senatore Tommasini faccia anche questa considerazione: gli attuali terreni sono stati comperati a due o tre lire; se aumentano di valore, non è certo per merito del proprietario, nè delle opere che egli vi abbia compiute intorno, nè tanto meno per capitali investiti, ma unicamente per i milioni spesi dal comune per rendere più facile la fabbricazione. Ora perchè questo *plus valore* deve andare a beneficio del proprietario, come fosse una sua rendita ordinaria, e non deve parteciparvi il comune, sotto forma di tassa? Non credo che vi sia rendita più tassabile di questa! Per conseguenza non saprei vedere alcuna ragione di equità per fare delle ulteriori concessioni.

All'onor. Arcolec, poi, dico che sono d'accordo con lui nella sostanza: è questione di formula. L'onor. Arcolec sa che gli ordini del giorno valgono come intesa fra il Governo ed

uno dei due rami del Parlamento; essi non hanno forza di legge, anche perchè non sono votati da entrambi i rami del Parlamento. Del resto, quando siamo di accordo sul fine, mi pare che non debba essere difficile una intesa. Perciò io aveva detto: votiamo gli altri tre ordini del giorno, perchè rappresentano un concetto della legge, ed il quarto, che non può significare se non una tendenza, accettiamolo come raccomandazione per un concorde intento.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale preferisce modificare la formula, oppure convertire l'ordine del giorno in raccomandazione?

BLASERNA, *relatore*. Secondo il mio modo di vedere, l'articolo 6 della legge che stabilisce questa tassa è concepito in modo tale che ammette fin da principio i valori intermedi tra una lira e tre, perchè dice:

« Il limite massimo della tassa sul valore capitale delle aree fabbricabili di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320, è elevato per la città di Roma da lire una a tre ».

Io capisco allora che da una vado a due, e da due a tre; al di là del tre non posso andare, ma i valori intermedi posso prenderli tutti. Dunque questa gradazione mi pare perfettamente conforme al testo della legge. Ora quanto alla forma del nostro ordine del giorno io domando all'onor. Presidente del Consiglio, se si potrebbe, pur mantenendo l'ordine del giorno, mutarlo in questo modo, e dire:

« Il Senato del Regno confida che il Ministero farà stabilire le norme da servire a fissare l'ammontare della tassa sulle aree fabbricabili ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Avevo pensato anch'io a formulare un ordine del giorno, e l'avrei concepito in questi termini:

« Il Senato del Regno invita il Ministero a prevedere nel regolamento la graduazione della tassa sulle aree fabbricabili nelle singole zone del piano regolatore ».

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'ordine del giorno così formulato?

BLASERNA, *relatore*. Va benissimo; siccome siamo perfettamente d'accordo sul fondo della questione, l'accettiamo con piacere.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1907

PRESIDENTE. Sta bene. Allora incomincerò col porre ai voti il primo ordine del giorno dell'Ufficio centrale, il quale suona così:

« Il Senato del Regno invita il Ministero ad introdurre nel regolamento le misure che assicurino il controllo del Governo sulle operazioni affidate al comune per l'esecuzione della presente legge ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il secondo ordine del giorno è il seguente:

« Il Senato del Regno invita il Ministero a voler concedere tutte le possibili facilitazioni atte ad agevolare la costruzione degli edifici ed a renderla meno costosa ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il terzo ordine del giorno concordato fra l'Ufficio centrale e il Governo, è così concepito:

« Il Senato del Regno invita il Ministero a prevedere nel regolamento la gradazione della tassa sulle aree fabbricabili nelle singole zone del piano regolatore ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il quarto ordine del giorno dice:

« Il Senato del Regno invita il Ministero a presentare il piano completo di tutto l'impianto universitario nei dintorni del Policlinico ».

LUCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Siccome il relatore sulla questione universitaria si è soffermato assai poco nella sua relazione, ed anche nel suo discorso in risposta alle obiezioni fatte al complesso della legge ha taciuto del tutto su questo grave argomento, mi si permetta di dire sul medesimo poche parole. Non è più il caso di discutere quale sia la soluzione migliore del problema universitario romano. Le questioni sul modo di risolverlo furono già trattate dal corpo accademico in due assemblee, nelle quali si ventilò il *pro* ed il *contra* delle differenti soluzioni, e alla quasi unanimità fu risolto che la soluzione migliore, la più logica, la più adeguata ai progressi della scienza, sia quella che ora è consacrata da questa legge. Quindi io mi permetto di farmi eco del plauso del Corpo accademico di Roma, e di ringraziare anche a nome di esso l'onorevole ministro dell'accettazione di questa

soluzione come fu formulata e sanzionata dall'altro ramo del Parlamento.

Se si consideri il contenuto degli art. 32 e 38 della presente legge, si ha la soluzione completa e perfetta del problema degli edifici universitari, e si fa inoltre un passo importante nell'attuazione graduale del complesso del disegno. Nell'art. 32 è implicitamente ammesso che i nuovi edifici universitari per le quattro Facoltà debbono tutti essere costruiti intorno a quel grande nucleo che già esiste, il Policlinico. Sono assegnati due milioni per l'edificazione degli *Istituti biologici* annessi alla Facoltà medica, e due altri milioni per l'acquisto di aree intorno al Policlinico, per lo studio dei progetti dei nuovi edifici universitari delle altre tre Facoltà, del rettorato, non che per le opere occorrenti alla scuola degli ingegneri a S. Pietro in Vincoli, che formeranno il nucleo di un futuro *Poli-technico*.

Mi limito solo ad osservare che gli articoli 32 e 38, così come sono formulati, presentano qualche apparente incongruenza e oscurità che meritano di essere dissipate da una dichiarazione dell'onorevole ministro. La tabella *B* annessa all'art. 32 enumera i nuovi istituti da edificare a complemento della Facoltà medica; l'art. 38 impegna il Governo a presentare prima del 31 dicembre una legge speciale che stabilisca nuove assegnazioni per i nuovi edifici universitari.

Noto di passaggio che nella tabella *B* è incorso un errore materiale: (dove si parla di *chimica farmacologica* si dovrebbe dire *farmacologia*). Osservo poi che i numeri 7 e 8 dove si parla di acquisto di aree intorno al Policlinico e di opere occorrenti per la scuola degli ingegneri, si debbano riferire non al primo ma al secondo comma dell'art. 32, col quale appunto sono assegnati due milioni per l'acquisto di aree, per gli studi dei progetti, e per la costruzione di altri edifici.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Come ha osservato l'onorevole senatore Luciani, qui si intende realmente di preparare la soluzione fondamentale della questione universitaria, non essendo possibile improvvisare in materia di tanta importanza. All'uopo sono stati stanziati nella prima parte dell'art.:

colo 32, due milioni per completare il Policlinico e per costruire quegli altri edifizi indicati nella tabella B, e nella seconda parte altri due milioni per l'acquisto di aree e per i progetti definitivi e completi.

È certo che il numero 7 della tabella B è compreso in questi ultimi due milioni, perchè il testo dell'articolo dice precisamente che essi devono servire per l'acquisto di aree.

Ora, siccome è inteso che gli edifizi universitari da costruirsi, lo debbono essere nella prossimità del Policlinico, non può cader dubbio che al numero 7 sarà provveduto, per la spesa che importerà, coi fondi stanziati nella seconda parte dell'articolo predetto. Quindi siamo perfettamente d'accordo.

LUCIANI, *dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'onor. ministro della datami risposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il quarto ordine del giorno nel testo che ho letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Ora dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

I.

Disposizioni generali e provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo edilizio della città.

Art. 1.

È approvata la convenzione stipulata addì 5 marzo 1907 fra il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici, dell'istruzione pubblica e della guerra da una parte ed il sindaco di Roma dall'altra, allegata alla presente legge (Allegato C).

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, mediante decreto Reale, gratuitamente ed a perpetuità, al comune di Roma, con diritto di prelazione sulle domande eventualmente già presentate, ed osservate nel resto le disposizioni della legge 10 agosto 1884, n. 2644, concernente la derivazione di acque pubbliche e del relativo regolamento 26 novembre 1893,

n. 710, la facoltà di derivare acqua dal fiume Aniene, nel tratto compreso fra il piano di Roviano ed il chilometro 49+500 della ferrovia Roma-Sulmona, e dal fiume Nera, nei tratti compresi fra Terni e Recentino e tra la stazione ferroviaria di Nera Montoro e la confluenza col Tevere, allo scopo di produrre in complesso una quantità di forza motrice di 25,000 cavalli dinamici nominali da trasportarsi, trasformata in energia elettrica, nel territorio del comune di Roma, per servizi pubblici e per servizi municipalizzati.

I relativi progetti dovranno essere presentati entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, ed i lavori dovranno essere compiuti entro sei anni dalla data della concessione, sotto pena di decadenza della concessione stessa.

Resta a carico del comune di Roma la facoltà degli eventuali diritti dei terzi.

Le opere necessarie sono dichiarate di pubblica utilità, agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Sono abrogati gli articoli 7 e 8 della convenzione 14 novembre 1880, approvata colla legge 14 maggio 1881, n. 209 (1).

(Approvato).

Art. 3.

In relazione a quanto è previsto dall'articolo 10 (2) della legge 20 luglio 1890, n. 6980

(1) *Art. 7.* È concessa al comune di Roma la facoltà di derivare dall'Aniene sopra Tivoli tre metri cubi di acqua, all'oggetto di creare in Roma e nelle sue adiacenze considerevole forza motrice per usi industriali.

Il progetto di questa derivazione dovrà essere allestito dal comune e sottoposto all'approvazione governativa a norma di legge entro l'anno 1883.

Art. 8. Una parte della forza motrice, non minore della metà che si otterrà mediante la derivazione indicata nell'articolo antecedente, sarà ceduta in assoluta proprietà allo Stato, nella misura che sarà riconosciuto necessario per gli opifici governativi che si istituissero in Roma.

(2) *Legge 20 luglio 1890, n. 6980.*

Art. 10. Ferma rimanendo la somma complessiva del concorso dello Stato nei lavori della capitale, il Governo del Re è autorizzato a proporre in sede di bilancio nuovi provvedimenti, qualora, approvato il bilancio comunale, risulti che il municipio di Roma non sia in grado di eseguire le opere del piano edilizio regolatore.

Le anticipazioni che siano fatte per effetto del presente articolo saranno detratte dalle ultime annualità del concorso medesimo.

(serie 3^a), il Governo del Re anticiperà al comune di Roma il pagamento della somma di L. 25,000,000 da prelevarsi dalle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della città di Roma, stabilito dalle leggi 14 maggio 1881, e 20 luglio 1890.

In conseguenza di tale anticipazione e tenuto conto di quelle già autorizzate con le leggi 28 giugno 1892, 7 luglio 1901 e 7 luglio 1902, restano annullate le annualità del detto concorso, che rimanevano da iscrivere per gli esercizi dal 1939-940 al 1949-950 e resta ridotta a lire 2,200,000 quella da iscrivere per l'esercizio 1938-939.

Il pagamento dell'anticipazione autorizzata con la presente legge sarà effettuato in undici rate annuali, da iscriversi in un capitolo speciale della parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici e da ripartirsi nel modo che segue:

Esercizio 1909-910.	L. 2,000,000
» 1910-911.	» 2,000,000
» 1911-912.	» 2,500,000
» 1912-913.	» 2,500,000
» 1913-914.	» 2,500,000
» 1914-915.	» 2,500,000
» 1915-916.	» 2,500,000
» 1916-917.	» 2,500,000
» 1917-918.	» 2,500,000
» 1918-919.	» 2,500,000
» 1919-920.	» 1,000,000

Qualora il comune intenda eseguire altre opere di necessità pubblica, potrà essere autorizzato ad assegnare detta annualità ad opere diverse da quelle specificate nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

Tale autorizzazione sarà data per decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio dei ministri.

La deliberazione del comune, contenente le proposte di sostituzione e opere, dovrà essere presa in osservanza dell'articolo 162, nn. 1 e 2, della legge comunale e provinciale (testo unico approvato con Regio decreto 4 maggio 1893, n. 164): ed il decreto Reale di autorizzazione dovrà essere comunicato al Parlamento, in allegato alla relazione annuale di cui all'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 209, che dovrà comprendere anche le opere edilizie contemplate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un mutuo di lire 15 milioni ammortizzabile in 50 anni, alle più favorevoli condizioni consentite dalle leggi e dai regolamenti, e da prelevarsi in una o più volte, allo scopo di facilitare al comune la costruzione degli edifici scolastici, impianto di servizi pubblici, mercati, fognature, caserme, Agro romano e diverse, compreso il trasporto delle forze motrici idrauliche e termiche.

È del pari autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere all'asilo Savoia per l'infanzia abbandonata, un mutuo fino a lire 500,000 alle condizioni suindicate, per la costruzione di un edificio a sede dell'Istituto con che ne sia fatta domanda dal comune di Roma che ne offra le garanzie stabilite dalla legge in vigore. (Approvato).

Art. 5.

Le indennità dovute ai proprietari degli immobili, che il comune di Roma fosse costretto ad espropriare per la formazione della rete stradale del nuovo piano regolatore di ampliamento della città, saranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli (1), già applicata

(1) *Legge 14 maggio 1881, n. 209: «Concorso dello Stato nelle opere edilizie della città di Roma»:*

Art. 5. Il Governo del Re presenterà, ogni anno, al Parlamento una relazione sull'andamento delle opere edilizie contemplate nella presente legge.

Legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento di Napoli:

Art. 12. Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione di contratti di locazione cagionata dalla esecuzione della presente legge.

Art. 13. Sul piano di cui all'art. 1 (*piano delle opere necessarie al risanamento di Napoli*) sarà determinata l'area di zone, laterali alle nuove strade, che il municipio potrà espropriare per pubblica utilità.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 (*sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità*) per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata dalla media del valore usuale e dei fitti correnti dall'ultimo decennio purchè essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione.

In difetto di tali fitti accertati, l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti dello imposto sui terreni e sui fabbricati.

alle opere di sistemazione e di ampliamento della città di Roma, in virtù delle leggi 20 luglio 1890 e 7 luglio 1902, le quali restano in vigore per tutto quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge.

Nei casi in cui non sia applicabile la legge 15 gennaio 1885, si procederà con le norme consuete della legge 25 giugno 1865, n. 2359, attribuendo sempre agli immobili da espropriare il valore che essi avevano prima della presentazione al Consiglio comunale di Roma del progetto di nuovo piano regolatore.

(Approvato).

Art. 6.

Il limite massimo della tassa sul valore capitale delle aree fabbricabili di cui all' art. 9 della legge 8 luglio 1904, n. 320, è elevato per la città di Roma da lire una a tre.

Il provento di questa tassa sarà per una metà destinato a beneficio dell' Istituto per le case popolari in Roma.

(Approvato).

Art. 7.

Agli effetti della presente legge sono considerate quali aree fabbricabili tutte quelle comprese nel perimetro del nuovo piano regolatore della città approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Roma in data 15 febbraio 1907.

La tassa colpisce quella parte di valore capitale che ecceda ciò ch' è rappresentato dalla rendita della coltura agraria colpita da imposta fondiaria.

Si presume come valore massimo corrispondente alla rendita della coltura agraria quello di lire una al metro quadrato.

Le grandi ville ed i giardini esistenti, e le aree che, come accessorio di edifici da costruire saranno destinate a giardino, sono esenti dalla tassa di cui all' art. 6.

Se però queste ville, giardini ed aree, o parte di esse, fossero poi fabbricate, sarà applicata alle medesime la detta tassa, a cominciare dall' attuazione della presente legge, ma in ogni caso per non più di cinque annualità.

Il beneficio della esenzione per un decennio dall' imposta e sovrimposta stabilito nel terzo comma dell' art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 320, per quei fabbricati la cui costruzione è

iniziata entro tre anni e compiuta non oltre sei dalla data della legge citata, è concessa anche ai fabbricati che si trovino nelle condizioni indicate in detto articolo e che siano iniziati entro tre anni e compiuti entro sei dalla data della presente legge.

(Approvato).

Art. 8.

L' accertamento degli enti soggetti alla tassa sulle aree nel comune di Roma sarà fatto in conformità a denuncia del proprietario, il quale dichiarerà con effetto non variabile per tutti i 25 anni di durata del piano regolatore suddetto, il valore da attribuirsi all' area. Alla omissione della denuncia suppliranno le autorità comunali con accertamento di ufficio, da farsi in base a regolamento da approvarsi per decreto Reale.

PRÉSIDENTE. A quest' articolo 8 il senatore Tommasini presenta il seguente emendamento, di cui do lettura :

« Art. 8. — L' accertamento degli enti soggetti alla tassa sulle aree nel comune di Roma sarà fatto in conformità a denuncia del proprietario, il quale dichiarerà con effetto non variabile per un decennio il valore da attribuirsi all' area. Alla omissione della denuncia suppliranno le autorità comunali con accertamento di ufficio da farsi in base a regolamento da approvarsi per decreto Reale, valevole anch' esso per un decennio ».

Il senatore Tommasini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

TOMMASINI. Alle osservazioni che ho fatto nella discussione generale sopra la portata di questo articolo, non mi pare che l' onorevole Presidente del Consiglio abbia risposto. E del resto la disposizione è così grave, che io mi permetto di presentare l' emendamento che ho inoltrato alla Presidenza. Credo che esso risponderebbe ai fini di prudenza e toglierebbe via molte obiezioni, che a voce più o meno alta si fanno a questo disegno di legge.

È certo che non è possibile senza ingiuria di stabilire e immobilizzare il valore delle cose per 25 anni. Questo è un fatto che ripugna all' andamento naturale delle cose. L' autorità politica può fare molto cose, ma le leggi di na-

tura impunemente non le viola. Non è possibile che per 25 anni s'immobilizzi il valore e si vada contro ad una condizione di cose che, come ho detto, ripugna, e all'andamento naturale delle vicende del mondo, e, soprattutto, all'andamento delle vicende economiche.

A me pare che quando la dichiarazione sia della portata da me fissata, cioè per un decennio, si sia dato già un periodo di tempo conveniente. Pregherei quindi l'onorevole Presidente del Consiglio, il quale, ripeto, non ha dato una risposta su questo punto, di accettare questa limitazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo che il senatore Tommasini non abbia alcuna illusione sulla possibilità che il Governo accetti questo emendamento, perchè esso costituirebbe la demolizione della legge. Il senatore Tommasini afferma che io non gli ho risposto, e questo non è vero, perchè io gli ho risposto ben tre volte, e non potrei che ripetere ciò che ho già detto.

Egli vorrebbe che il proprietario potesse variare la dichiarazione del valore, già da lui fatta, quando si avveda che il comune possa comprare il suo terreno, per poterne così elevare il prezzo. Ora, è precisamente questo che non si vuole. Ho sostenuto (e nessuno ha contraddetto questo principio) che l'aumento del valore delle aree non è dovuto, nè ad opera che vi abbia impiegato il proprietario, nè a capitali che vi abbia investito. L'aumento deriva unicamente ed esclusivamente dalla spesa che il comune fa col danaro dei contribuenti, per rendere possibili queste edificazioni. Ora se io accettassi questo emendamento, che possa, cioè, dopo un decennio cambiarsi la dichiarazione fatta, ammetterei che tutto l'aumento di valore di questo decennio dovesse andare a beneficio non del comune che l'ha prodotto col suo danaro, ma dello speculatore, che non ha erogato nulla. Questo che la legge vuole impedire. (Approvazioni).

Io quindi prego vivamente il Senato di respingere questo emendamento, che ripeto, sarebbe la demolizione della legge.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Io non mi illudeva punto; io non pensai mai che l'onor. Presidente del Consiglio avrebbe accettato il mio emendamento; tuttavia, presentandolo, ho creduto di compiere il mio dovere. Mi permetta l'onorevole Presidente del Consiglio di manifestare una idea che del resto non è mia soltanto, ma è condivisa da molti.

Chiunque conosca un po' l'andamento delle cose di questo mondo, sa bene che i valori non possono restare immobilizzati per 25 anni, essi oscillano, crescono e decrescono in periodi di tempo assai brevi. Lo abbiamo veduto qui a Roma dove delle aree che erano state acquistate a mille lire il mq. sono state vendute in epoca recente a sole 300 lire. Ciò posto, io dico: sarebbe ingiusto stabilire un periodo di venticinque anni mentre è equo fare l'accertamento del valore ogni decennio. Questo è un periodo più breve, durante il quale un proprietario cosciente non può illudersi intorno al valore della cosa che possiede.

Invece, come ho detto, in 25 anni possono avvenire radicali cambiamenti nel valore dei terreni e ciò non soltanto in forza dell'attività individuale del proprietario, ma anche per effetto di molti coefficienti sociali imprevedibili. La proprietà non è una speculazione; ma sente necessariamente il contraccolpo della speculazione, alla quale non c'è legge che tarpi le ali. Perciò ho voluto presentare il mio emendamento, convinto di compiere un vero atto di giustizia. Non l'ho presentato con l'intenzione di creare ostacolo, ma facilitazione all'approvazione di questa legge, perchè anche io desidero che in complesso essa abbia il suffragio favorevole del Senato. Ma, ripeto, di fronte ad una questione di giustizia, ho creduto mio dovere di non esitare e perciò, nonostante che l'onorevole Presidente del Consiglio abbia dichiarato di non accettare il mio emendamento, io credo mio dovere di mantenerlo.

PRESIDENTE. Allora insiste l'onor. Tommasini sul suo emendamento?

TOMMASINI. Debbò insistere.

BLASERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *relatore*. Mi duole che il collega Tommasini insista sul suo emendamento, ma devo dichiarare in ogni caso che l'Ufficio

centrale non lo può accettare, giacchè crede che si andrebbe contro lo scopo della legge, e preghiamo dunque il Senato di non volerlo accogliere.

PRESIDENTE. Poichè l'onor. Tommasini insiste, pongo ai voti il suo emendamento che rileggo:

« Art. 8. — L'accertamento degli enti, soggetti alla tassa sulle aree nel comune di Roma, sarà fatto in conformità a denuncia del proprietario, il quale dichiarerà con effetto non variabile per un decennio il valore da attribuirsi all'area » (*il resto identico*).

Coloro che intendono approvare questo emendamento favoriscano alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo allora ai voti l'art. 8 nel testo proposto dal Governo. Coloro che intendono approvarlo favoriscano alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Il municipio di Roma è autorizzato ad espropriare le aree fabbricabili comprese nel perimetro del nuovo piano regolatore ad un prezzo corrispondente al valore dichiarato dal proprietario delle aree agli effetti della tassa sulle aree stesse e in mancanza di tale dichiarazione al prezzo corrispondente al valore accertato d'ufficio, ai sensi dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 10.

È autorizzata la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Roma un altro mutuo di 15 milioni ammortizzabile in 50 anni, alle più favorevoli condizioni consentite dalle leggi e dai regolamenti e da prelevarsi in una o più volte allo scopo di acquistare, anche ai sensi dell'articolo precedente, aree fabbricabili da destinarsi all'ampliamento edilizio della città.

(Approvato).

Art. 11.

È dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione di quella area che dovrà darsi in cambio al Ministero della guerra per uso di piazza d'armi, ai sensi dell'art. 2, della convenzione

annessa alla presente legge, nonchè di quelle altre aree che saranno necessarie per la costruzione della strada fra la porta San Paolo e la costa marittima fra Castel Fusano e il Tevere, e per la creazione di un sobborgo marittimo contiguo alla zona demaniale litoranea dallo Stato concessa al comune con la convenzione 5 marzo 1907 di cui all'art. 1 della presente legge, per una profondità di metri cinquecento dalla zona stessa.

Tali espropriazioni saranno fatte con le condizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, semprechè le relative aree sieno fuori del nuovo piano regolatore.

(Approvato).

Art. 12.

Per la sistemazione di piazza Venezia e degli accessi al monumento al Re Vittorio Emanuele II, è dichiarato di pubblica utilità, come parte integrante del piano regolatore di Roma, il piano in data 22 ottobre 1906 a firma degli ingegneri A. Pullini e G. Crimini, rimanendo in conseguenza modificato il piano approvato con l'art. 10 (1) della legge 25 febbraio 1900, n. 56, che viene allegato con la lettera D.

(Approvato).

Art. 13.

Sull'annualità che l'Istituto delle case popolari riceverà dal comune di Roma ai sensi dell'art. 1 della convenzione annessa alla presente legge, l'Istituto stesso potrà fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e pre-

(1) Legge 25 febbraio 1900, n. 56:

Art. 10. Lo stanziamento delle somme iniziate nella tabella B annessa alla legge 6 agosto 1893, n. 458, per il compimento di via Cavour e la sistemazione di piazza Venezia in Roma, sarà anticipato a cominciare dall'esercizio 1899-900 come è indicato nella tabella D annessa alla presente legge.

Per la sistemazione di piazza Venezia è approvato e dichiarato di pubblica utilità, come parte integrante del piano regolatore di Roma, il piano in data 6 maggio 1897 a firma dell'architetto prof. conte Giuseppe Sacconi; rimanendo, in conseguenza, modificato il piano approvato con l'art. 3 della legge 6 agosto 1893, n. 458.

Alle espropriazioni occorrenti per le opere di cui nel presente articolo sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

stiti, colle Casse di risparmio libere e con altri Istituti, per conseguire l'anticipazione della somma complessiva, da darsi dal comune.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto il saggio di maggior favore, consentito dalle leggi e dai regolamenti.

In caso di liquidazione o di cessazione dell'Istituto delle case popolari, il comune avrà facoltà di rivendicare la proprietà degli stabili costruiti con i mezzi da esso forniti.

(Approvato).

Art. 14.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare mutui sino alla somma di 10 milioni di lire ad un Istituto delle case per gli impiegati in Roma, alle condizioni, nei termini e con le garanzie che saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Lo statuto dell'Istituto dovrà pure essere approvato con decreto Reale.

All'Istituto delle case per gli impiegati in Roma, sarà accordata l'esenzione dall'imposta sui fabbricati per dieci anni e dalle altre tasse dalle quali sono esenti le case popolari.

(Approvato).

Art. 15.

Ai proprietari dei beni confinanti e contigui a tutte le opere contemplate nella presente legge è imposto l'obbligo del contributo a norma del capitolo 4, del titolo II della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (1).

(Approvato).

(1) Legge 25 giugno 1865, n. 2359, capitolo 4, titolo II, intitolato: « Delle espropriazioni con obbligo di contributo »:

Art. 77. Qualora in una legge che dichiara un'opera di pubblica utilità sia imposto ai proprietari dei beni confinanti o contigui alla medesima, l'obbligo di contribuire all'esecuzione in ragione del maggior valore che vengono ad acquistare la loro proprietà, e non siano nella stessa legge indicate la misura del contributo e le norme da seguirsi per esigerlo, debbono osservarsi le disposizioni seguenti.

Art. 78. Il contributo per ciascun proprietario deve essere eguale alla metà del maggior valore risultante dall'esecuzione delle opere di pubblica utilità.

Questo contributo è pagabile a decimi in ciascun anno contemporaneamente all'imposta prediale.

Art. 79. Nel computo del maggior valore deve dedur-

Art. 16.

Con decreto Reale, promosso dal ministro dei lavori pubblici, su parere del Consiglio di Stato, il comune di Roma dovrà essere autorizzato ad adottare uno speciale regolamento edilizio per disciplinare la costruzione di nuovi quartieri e di nuove abitazioni così dentro come fuori il perimetro del nuovo piano regolatore.

(Approvato).

II.

Zona monumentale.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato ad espropriare, entro il termine di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, i terreni e i fabbricati facenti parte della zona monumentale di Roma, delimitata dall'art. 2 della legge 18 dicembre 1898, 509 (1), compresi quelli che

sene quella parte che già avesse fatto compenso coll'indennità dovuta per l'espropriazione.

Art. 80. Il proprietario del fondo gravato di contributo può abbandonarlo all'espropriante pel giusto prezzo stimato a termini dell'art. 39.

Art. 81. Per sicurezza del pagamento del contributo compete all'espropriante un'ipoteca sopra il maggior valore che il fondo ha acquistato per l'esecuzione dell'opera pubblica.

Quest'ipoteca dovrà essere iscritta nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi civili per la conservazione delle ipoteche legali.

Art. 82. Le disposizioni di questo capo potranno essere applicate per legge anche alle opere che s'intraprendessero per conto delle provincie, dei comuni e dei consorzi.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa consorzi obbligatori.

(1) Legge 18 dicembre 1898, n. 509:

Art. 2. La suddetta zona (monumentale) è determinata dai seguenti limiti:

a) il lato sinistro della via S. Teodoro;

b) il perimetro del Foro Romano compresa l'area limitata della via Bonella, Salara Vecchia, in Miranda e Alessandrina, fino all'angolo nord della Basilica di Costantino;

c) la linea che da quest'angolo, traversando dietro la detta basilica, raggiunge l'origine del ramo sinistro della via della Polveriera;

d) la parte del colle Oppio e delle Terme di Tito e Traiano, che è limitata dal perimetro delle proprietà demaniali e comunali fino a raggiungere il ramo est della via della Polveriera;

e) il lato est del piazzale dell'Anfiteatro Flavio, e

erano stati assoggettati a vincoli speciali dall'art. 3 della legge 7 luglio 1889, n. 6211 (1).

È anche autorizzato ad espropriare le strade di accesso alle tre porte, Latina, San Sebastiano e Metronia, con una zona laterale per ciascuna strada di 50 metri.

Per lo stesso termine di anni tre restano vincolati come formanti parte della zona monumentale per l'eventuale espropriazione i terreni segnati con le lettere O' O, P, Q' (colle Oppio) e con le lettere f, g, h, A, B, C (Circo Massimo) del piano allegato alla legge 18 dicembre 1898, n. 509.

(Approvato).

Art. 18.

Le indennità d'espropriazione per le strade e zone di cui al secondo comma dell'articolo precedente, saranno valutate coi criteri e nei modi stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

i due lati del *Claudium* che confinano coll'Orto Botanico;

f) il piazzale dei Ss. Giovanni e Paolo, parte del clivio di Scauro, e la linea di confine tra la villa Hoffmann già Mattei e la proprietà comunale di S. Gregorio;

g) la linea che divide le aree di proprietà Tonni e Lupori;

h) la linea che segue il lato *nord-est* della via di Porta S. Sebastiano oltrepassando di m. 80 lo sbocco di via della Ferratella;

i) la linea che traversando la via di Porta S. Sebastiano segue il perimetro delle Terme Antoniniane, compresi il viale di rispetto, fino all'angolo *nord-ovest* del viale medesimo;

k) la linea che dal suddetto angolo seguendo la via Aventino, e quindi un tratto della via Porta S. Paolo, raggiunge l'angolo *sud* del Circo Massimo;

l) la linea che da quest'angolo segue il lato *sud-ovest* del Circo per la lunghezza di metri 120, e quindi traversa normalmente l'area del Circo stesso fino a raggiungere la via dei Cerchi;

m) la linea che segue il lato *nord-ovest* della via dei Cerchi, fino all'angolo del pastificio Pantanella, e traversando la piazza dei Cerchi raggiunge il punto d'origine del perimetro.

(1) Legge 7 luglio 1889, n. 6211 (serie 3ª):

Art. 85. Nelle aree della zona monumentale non soggette ad espropriazione, ogni nuovo fabbricato dovrà essere isolato, alto al più 18 metri, su di una superficie non maggiore di mq. 1500, compresi i cortili interni, e fra un fabbricato e l'altro non dovrà esservi distanza minore di 40 metri.

Per i terreni e fabbricati di cui al comma primo del precedente articolo, rimangono ferme per la valutazione delle indennità di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, ed all'art. 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730 (1).

In ogni caso non si terrà conto del valore del sottosuolo e del valore archeologico, e i fondi si apprezzeranno nella condizione in cui si trovavano in forza del vincolo legale.

Per le opere eseguite volontariamente contro le disposizioni della legge 7 luglio 1889, n. 6211, non essendo dovuta alcuna indennità, i proprietari avranno solo il diritto di togliere il materiale senza pregiudizio delle opere di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 19.

Una Commissione nominata con decreto Reale, composta di due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici e di un rappresentante del comune di Roma, designati dal Consiglio comunale, è preposta alle opere della zona monumentale, e rappresenta lo Stato e il comune di Roma in tutti gli atti relativi alle espropriazioni e alla preparazione dei piani, all'esecuzione dei lavori, alla stipulazione dei contratti, ai giudizi attivi e passivi.

L'ufficio di membro della Commissione è gratuito.

Con decreto Reale saranno stabiliti i poteri della Commissione e le norme pel suo funzionamento.

(Approvato).

Art. 20.

Per le espropriazioni e la esecuzione delle opere della zona monumentale e pel funzionamento della Commissione è autorizzata la spesa di L. 6,000,000, oltre alle somme che si ricaveranno:

a) dal contributo di cui all'art. 13 della presente legge;

(1) Legge 14 luglio 1887, n. 4230:

Art. 8. Le indennità relative alle espropriazioni occorrenti nella suddetta zona saranno determinate a norma della indicata legge (25 giugno 1865) in base però alla media del valore venale dei tre anni anteriori alla pubblicazione della presente legge.

b) dal residuo del fondo stabilito dalla legge 18 dicembre 1898, n. 509 (1).

c) dalla vendita dei materiali provenienti dalle demolizioni degli stabili espropriati.
(Approvato).

Art. 21.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 6,000,000, ammortizzabile in 35 anni, per il completamento dei lavori concernenti la sistemazione della zona monumentale di Roma.

La spesa per l'annualità di estinzione dell'anticipazione suddetta, fissata in L. 300,000, comprensiva dell'ammortamento e degli interessi, sarà posta per L. 200,000 a carico dello Stato e per L. 100,000 a carico del comune di Roma.

Lo Stato corrisponderà la sua quota di L. 200,000 in rate semestrali anticipate e il comune pagherà la sua di L. 100,000 in eguali rate bimestrali anticipate.

(Approvato).

Art. 22.

Per il pagamento delle rate scadute e di quelle che successivamente andranno a scadere del contributo per la sistemazione della zona monumentale, stabilito dall'art. 3 della legge 18 dicembre 1898, n. 509, saranno applicate le disposizioni della legge 8 dicembre 1901, n. 497, portante la sistemazione dei crediti del tesoro per contributi nelle spese dello Stato.

(1) Legge 18 dicembre 1898, n. 509:

Art. 3. Per la esecuzione del piano di che nei precedenti articoli, è autorizzata la spesa di L. 1,800,000.

Nel bilancio dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1898-99 sarà iscritta la prima rata di quella spesa in L. 200,000.

Il bilancio dell'entrata registrerà nell'esercizio medesimo la corrispondente rata di concorso del comune di Roma in L. 100,000 e il contributo dei proprietari di beni confinanti e contigui ai termini dell'art. 7 della legge 14 luglio 1887, n. 4730 (*At proprietari dei beni confinanti o contigui è imposto l'obbligo del contributo a norma dell'art. 77 della legge 25 giugno 1865. V. in calce all'art. 14.*)

Le residue somme di spese e di concorso saranno ripartite ed iscritte negli esercizi successivi con la legge del bilancio.

Per le rate scadute e non corrisposte del contributo suddetto, il comune di Roma è esente dal pagamento di ulteriori interessi di mora.
(Approvato).

III.

Istituto artistico industriale.

Art. 23.

È istituita in Roma una scuola professionale artistica industriale sotto il titolo di « Istituto nazionale artistico industriale di S. Michele ».
(Approvato).

Art. 24.

Nel bilancio per la spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, a partire dall'esercizio 1907-908, sarà stanziata la somma di L. 150,000 per contributo alle spese d'impianto e di mantenimento dell'Istituto artistico nazionale e per l'incremento delle collezioni artistiche dell'Istituto stesso.

(Approvato).

Art. 25.

All'Istituto nazionale artistico industriale sono assegnati il personale, il materiale didattico e tecnico, le dotazioni pecuniarie e le altre attività, compresi i contributi di qualsiasi specie, di cui sono forniti la Regia calcografia ed il Museo artistico industriale di Roma, salvo per questo ultimo Istituto quanto è disposto dall'art. 14 del R. decreto 12 settembre 1901, n. CCXCVIII (parte supplementare) che approva l'ordinamento dell'Istituto stesso. I proventi della Regia calcografia continueranno ad esser versati al tesoro dello Stato.

All'Istituto nazionale sono pure assegnati i locali ed il materiale destinati fin qui dall'ospizio di S. Michele a scopo d'istruzione professionale, nonchè i contribuiti che l'ospizio a questo fine percepisce.

All'Istituto nazionale passerà pure il personale dell'ospizio di S. Michele, che, assunto in servizio con nomina regolare, e con speciale assegnazione di stipendio, si trova addetto esclusivamente al servizio delle scuole professionali, le quali passeranno a far parte del nuovo Istituto.

A favore dell'Istituto nazionale sarà iscritta annualmente nel bilancio dell'ospizio di S. Michele la somma che l'ospizio medesimo ha erogato in media nell'ultimo quinquennio pel mantenimento delle scuole professionali, delle officine e dei laboratori.

Saranno inoltre assegnati all'Istituto nazionale, quando siano resi disponibili, i locali attualmente occupati nell'ospizio di S. Michele dalle comunità vecchi e vecchie.

Nel caso che si provveda al ricovero, in altri locali, delle due suddette comunità, per il mantenimento di esse sarà staccata dal patrimonio dell'ospizio di S. Michele tanta rendita pubblica, quanta corrisponde alla somma che l'ospizio ha erogato in media nell'ultimo quinquennio per il mantenimento delle comunità predette.

Salvo la proprietà all'ospizio dei locali come sopra assegnati in uso all'Istituto nazionale, resta a carico di questo tanto l'adattamento quanto la manutenzione dei medesimi.

Le collezioni di stampe rare e tutto il patrimonio artistico della R. calcografia, rimangono in proprietà allo Stato, il quale provvederà alla loro conservazione.

(Approvato)

Art. 26.

Al mantenimento dell'Istituto nazionale, concorrono i contributi della provincia, del comune e della Camera di commercio di Roma.

Qualora il comune di Roma municipalizzi l'energia elettrica, dovrà cedere al prezzo del costo di produzione l'energia occorrente all'Istituto nazionale, sia per l'illuminazione, sia per i bisogni dei laboratori e delle officine.

Al mantenimento dell'Istituto nazionale concorreranno pure le contribuzioni e gli assegni eventuali di altri enti o di privati, le tasse scolastiche, i proventi dei laboratori e delle officine di ogni specie da esso dipendenti.

(Approvato).

Art. 27.

L'Istituto è posto alla diretta dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio che eserciterà la vigilanza e la tutela sul medesimo, sia nei riguardi didattici e tecnici, sia per quanto riguarda la gestione patrimoniale, con le norme in vigore per le scuole professionali.

(Approvato).

Art. 28.

L'Istituto sarà amministrato da una Commissione costituita nel modo che verrà indicato nei regolamenti di cui all'articolo successivo.

Nella Commissione dovranno essere rappresentati tanto i Ministeri dell'interno, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro, quanto la provincia, il comune e la Camera di commercio di Roma e l'ospizio di San Michele, il quale avrà non meno di due rappresentanti.

La calcografia, la relativa scuola d'incisione e la scuola degli arazzi, per quanto riguarda il procedimento tecnico-artistico, saranno sottoposte alla vigilanza di una Commissione speciale nominata dal Ministero dell'istruzione pubblica. Alla Giunta superiore di belle arti resta riservato di disporre degli assegnamenti stanziati in bilancio per commettere ed acquistare stampe ed arazzi.

(Approvato).

Art. 29.

Con appositi regolamenti, da approvarsi con decreto Reale sopra proposta dei ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio, sentiti gli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto nazionale, saranno stabilite le norme per l'attuazione ed il funzionamento dell'Istituto stesso.

(Approvato).

Art. 30.

Gli impiegati dello Stato, che erano già sottoposti alla ritenuta per la pensione, passando per effetto della presente legge o per successiva nomina nei ruoli del Regio Istituto nazionale prima di aver raggiunto i limiti di età e di servizio richiesti per il collocamento a riposo, potranno, quando col servizio prestato presso l'Istituto nazionale abbiano raggiunto tali limiti, far valere i loro diritti alla pensione o alla indennità stabilite dal testo unico della legge 21 febbraio 1905, n. 70.

La pensione o l'indennità a carico dell'Erario dello Stato sarà calcolata, con le norme del testo unico predetto, sullo stipendio percepito durante il servizio governativo e in base

alla durata del servizio stesso. Per gli anni di servizio prestato presso il Regio Istituto nazionale sarà provveduto al trattamento di riposo in conformità di speciale regolamento.

Le disposizioni di questo articolo sono estese ai funzionari governativi che passino a prestare servizio nel Regio Istituto di studi commerciali di Roma, istituito col Regio decreto 5 novembre 1906, n. 591.

(Approvato).

Art. 31.

È fatta facoltà all'ospizio di San Michele di accogliere in qualità di convittori ed in base a rette da stabilirsi, giovanetti che dal Governo, dalle provincie, dai comuni del Regno e da enti morali, fossero inviati in Roma per frequentare i corsi dell'Istituto nazionale, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

IV...

Opere governative.

Art. 32...

Per la sistemazione dell'Università di Roma e degli Istituti annessi è autorizzato un primo fondo straordinario di 2,000,000 di lire da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1906-907 e da ripartirsi con decreto Reale proposto dai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro fra le opere indicate nell'allegato B.

È stanziata parimenti sull'esercizio 1906-1907 la somma di L. 2,000,000, per l'acquisto di aree e per gli studi, per la costruzione degli edifici definitivi, per le altre Facoltà costituenti l'Università degli studi nelle vicinanze immediate del Policlinico.

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho chiesto la parola per una semplice raccomandazione che intendo fare al Governo, rispetto a questo art. 32, che è il primo di questa quarta parte della legge che s'intitola: « Opere Governative »; e giustamente doveva essere il primo per la nobiltà del soggetto: La sistemazione dell'Università di Roma.

In questo art. 32 si pone per questo oggetto lo stanziamento di quattro milioni.

L'altezza del concetto a cui si ispira il disegno di legge ha fatto però comprendere che i quattro milioni che in esso si stanziavano, possono non essere sufficienti alla sua attuazione. E trovo infatti nella relazione che ha accompagnato il progetto di legge al Parlamento, una dichiarazione di quell'illustre figlio di Roma che fu per diritto di paternità relatore di questa parte del progetto, di questo tenore: « Opere che si devono compiere: a) La integrazione della facoltà medica; b) La creazione dell'Università scientifico-umanistica »...

« I mezzi pecuniari (e su di ciò richiamo l'attenzione del Governo) i mezzi pecuniari di cui fu accennato sarebbero forniti dai seguenti cespiti: Dalla vendita delle aree delle fabbriche che verrebbero abbandonate, ossia delle attuali scuole di igiene, di fisiologia, di anatomia, del Palazzo della Sapienza ».

Su queste ultime parole appunto io mi fermo per fare al Ministero una raccomandazione: che cioè per denaro, non si commetta un sacrilegio.

La sede della Sapienza di Roma se non è più capace di contenere tutti gl'insegnamenti di una completa Università degli studi, ha però una storia nobile e gloriosa.

Poche cose basterebbe rammentare per venerando ricordo di questo edificio: Che l'Università di Roma sorta per opera di Innocenzo IV, conta oramai otto secoli di vita; che dell'attuale edificio fu primo architetto Michelangelo; che in esso, prima che in ogni altro studio, fu dallo stesso Copernico esposto e spiegato il sistema planetario che da lui prende nome; quel sistema che, 133 anni dipoi, doveva così altamente commuovere gli animi per le scoperte di Galileo. E di quanti illustri scienziati che ivi dettarono le loro lezioni non conservano quelle mura il ricordo!

Ora non è giusto che questo edificio, il quale è stato consacrato finora al culto delle scienze e delle lettere, e nel quale tanti nobili ingegni hanno impartito l'insegnamento, il pane della scienza, debba essere dissacrato!

Si venderebbe: a chi? e perchè?

Questo è quello che domando al Governo. Molte volte si è dato il caso che edifizi universitari non siano più bastati allo scopo loro.

LEGISLATURA XXII — 1ª SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1907

Abbiamo di ciò esempio in Italia, in Bologna. L'antica Università degli studi non serve più all'insegnamento; ma, non per questo l'antica sede dell'Università ha cessato di essere monumento sacro alla scienza. *Bononia docet*. Ebbene; anche in ciò Bologna insegna!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nè io, nè alcuno dei membri del Governo ha mai manifestato il proposito di vendere fabbricati, od aree, per la ragione semplicissima che molti uffici pubblici hanno sede in locali privati, presi in affitto, cosa non molto dignitosa, e certamente non conveniente finanziariamente, pagandosi pigioni elevatissime. Quando si sarà provveduto alla costruzione degli edifici, nei quali si potranno collocare gli insegnamenti, che sono ora impartiti nei locali della Sapienza, quel fabbricato potrà servire per uffici pubblici molto importanti, come, per esempio, pel Consiglio di Stato, che è sito, non molto dignitosamente, in locali privati, o per gli Archivi di Stato, i quali sono collocati malissimo.

Quanto alle aree di Panisperna, qualunque sia l'ipotesi per la quale esse diventino disponibili, io credo che qualsiasi Governo, riconoscerà sempre la necessità di avere in un punto, non troppo lontano dal centro della città, delle aree per provvedere ad altri edifici pubblici. Cito il Ministero dell'interno, che è in un palazzo disadatto, e che ha la Direzione generale delle carceri, la Direzione di sanità, la Consulta araldica ed altri suoi uffici dipendenti, tutti in locali privati presi in fitto.

Non è dunque proposito del Governo, di vendere aree, o fabbricati: e la somma qui stanziata non dovrà servire, come la legge dichiara, che per comprare delle aree per la costruzione di edifici universitari, e per provvedere agli studi definitivi.

Quando questi saranno compiuti, il Governo verrà innanzi al Parlamento a fare le sue proposte; ma non è nei propositi miei di far denari, vendendo aree e fabbricati, di cui il Governo sente anzi la necessità.

DE CUPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CUPIS. Ringrazio il Presidente del Consiglio delle spiegazioni date in interpretazione dell'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo 32.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 33.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 450,000 da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1906-907 e da destinarsi alle spese per l'espropriazione e sistemazione delle Terme Diocleziane.

(Approvato).

Art. 34.

Nel bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907 è iscritta l'assegnazione straordinaria di lire 210,000 da destinarsi all'acquisto e all'adattamento di una nuova sede per l'Istituto dei ciechi (Margherita di Savoia) in Roma.

(Approvato).

Art. 35.

È autorizzata l'iscrizione della somma di lire 300,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1906-907 per provvedere alle spese di sistemazione del palazzo demaniale adibito a sede della Direzione generale delle carceri di Roma ed all'acquisto eventuale di aree adiacenti di proprietà del municipio di Roma.

(Approvato).

Art. 36.

È autorizzata l'iscrizione di 900,000 lire nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1906-907, per la costruzione di un nuovo porto fluviale sulle due sponde del Tevere immediatamente a valle dell'attuale ponte in ferro della ferrovia Roma-Pisa ed è autorizzato altresì per lo stesso scopo il prelievo di lire 600,000 dal fondo di lire 5,000,000, stanziato dalla legge 24 dicembre 1903, n. 501, per l'allacciamento delle stazioni di Termini e Trastevere.

(Approvato).

Art. 37.

Nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1906-907 è iscritta l'assegnazione straordinaria di lire 600,000 da destinarsi all'acquisto dell'area per la costruzione di una nuova sede del Ministero medesimo.

(Approvato).

Art. 38.

Con speciale disegno di legge da presentarsi entro il 31 dicembre 1907, saranno stabilite le ulteriori assegnazioni distribuite nei relativi esercizi per il completamento delle opere di cui all'articolo 32, per la costruzione del nuovo edificio pel Ministero dei lavori pubblici e per destinare l'attuale sede del Ministero stesso ad ampliare quella degli uffici postali e telegrafici in Roma in conformità dei progetti definitivi da compilarsi entro la data suddetta.

(Approvato).

V.

Disposizioni diverse.

Art. 39.

È riconosciuta al comune di Roma la facoltà di applicare come limite legale dei centesimi addizionali di sovraimposte ai terreni e fabbricati la misura di lire 0.6576, anziché quella di centesimi 50, portata dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1894, n. 340 (1).

(Approvato).

Art. 40.

Sono prorogate a tutto l'anno 1915, e con effetto dal 1° gennaio 1907, le disposizioni portate dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 (2),

(1) *Legge 23 luglio 1894, n. 340:*

Art. 1. La facoltà delle provincie e dei comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati, è limitata per ciascuno di essi a centesimi cinquanta per ogni lira di imposta principale risultante dai ruoli.

(2) *Legge 8 luglio 1904, n. 320:*

Art. 4. La gestione governativa del dazio di consumo del comune di Roma in base alle leggi 20 luglio 1890, n. 6780, e 23 dicembre 1900, n. 443, è prorogata a tutto l'anno 1915.

La somma annua netta dovuta dallo Stato al comune di Roma per la gestione del dazio consumo è elevata a L. 15,000,000 con effetto dal 1° luglio 1902.

Se, detratte le spese di amministrazione e l'annualità

in quanto eleva a lire 15,000,000 la somma annua netta dovuta al comune di Roma per la gestione del dazio consumo ed assegna al comune medesimo la metà del prodotto netto della gestione daziaria, dedotto il canone summentovato e le spese di amministrazione.

(Approvato).

Art. 41.

È data facoltà al comune di Roma di imporre la tassa sul bestiame, di cui all'art. 164, n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164 (1), ragguagliandola così al numero dei capi di bestiame direttamente accertati, come a quello che è presumibile possa trovarsi nei fondi in base all'estimo pascolivo di questi, salvo le esenzioni disposte dalla legge 13 dicembre 1903, n. 474, sul bonificamento dell'Agro Romano.

di L. 15,000,000 dovuta al comune, vi sarà un avanzo, questo sarà diviso in parti eguali fra lo Stato e il comune.

Questa disposizione, per avere effetto continuativo oltre il 1905, dovrà essere confermata con legge successiva contenente i provvedimenti complementari per Roma.

(1) *Legge comunale e provinciale, testo unico approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164:*

Art. 164, n. 3. Potranno i comuni nel caso di insufficienza delle rendite loro, nei limiti ed in conformità alle leggi...

3° istituire la tassa di esercizio e rivendita di generi non riservati al monopolio dello Stato, la tassa di famiglia o focatico; quella sulle vetture pubbliche, sulle private, sui domestici, sul valore locativo delle abitazioni e loro dipendenze, sulle fotografie e sulle insegne, sul bestiame, sulle bestie da tiro, da sella e da soma, e sui cani che non sono esclusivamente destinati alla custodia degli edifici rurali e del gregge.

Legge 13 dicembre 1903, n. 474, sul bonificamento dell'Agro Romano:

Art. 3. Per egual tempo (*dieci anni, art. 1*) sono esenti dalla tassa comunale sul bestiame le vacche da latte, gli animali da ingrasso e da allevamento e da lavoro, mantenuti nelle nuove stalle, che sorgeranno nell'intero perimetro dell'Agro Romano.

Art. 12. Per gli acquirenti dei terreni espropriati in virtù della legge 8 luglio 1883 od acquisiti allo Stato in virtù della presente legge, rimarranno ferme le disposizioni dell'art. 16 della legge 8 luglio 1833; e ad essi pure è accordata per soli cinque anni l'esenzione dalla imposta principale, e per dieci anni l'esenzione dall'imposta sui fabbricati e dalla tassa bestiame sulle vacche da latte, e sugli animali da ingrasso, da allevamento e da lavoro, mantenuti nelle nuove stalle.

Il Consiglio comunale di Roma potrà proporre al Governo un regolamento speciale per l'applicazione della tassa sul bestiame. Tale regolamento sarà approvato per decreto Reale, promosso dal Ministero delle finanze, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 42.

È completamente concentrato nel comune di Roma il servizio dell'assistenza sanitaria ai poveri, eccetto l'ospitaliera, compresa la somministrazione farmaceutica dei medicinali.

La Congregazione di carità già incaricata di tale somministrazione in base all'art. 11 della legge 20 luglio 1890 (1), dovrà versare al comune di Roma la somma di lire settantamila annue sulle rendite delle quali fu dotata per far fronte al servizio medesimo.

(Approvato).

Art. 43.

La provincia di Roma è esonerata da ulteriori pagamenti pel contributo nelle spese dei lavori di sistemazione del Tevere, previste dalle leggi 6 luglio 1875, 2583 (1), (serie 2ª), 30 giugno 1876, n. 3201 (serie 2ª), 23 luglio 1881, n. 338 (serie 3ª), 15 aprile 1886, n. 3791 (serie 3ª) e 2 luglio 1899, n. 6936 (serie 3ª), escluso ogni diritto della provincia medesima alla ripetizione

(1) Legge 20 luglio 1890, n. 6980:

Art. 11. I beni delle Confraternite, Confraterie, Congregazioni romane, saranno indemanati e le loro rendite destinate ad Istituti di beneficenza della Capitale. Delle dette rendite la Congregazione di carità erogherà quanta parte possa occorrere per sopperire a spese di beneficenza oggi sostenute dal comune di Roma, dal cui bilancio, cominciando dall'esercizio finanziario 1891, saranno tolte tutte le somme inscrittevi per codesto titolo.

Le somme necessarie a questo servizio, fino alla liquidazione definitiva, saranno anticipate dal tesoro in conto corrente.

(1) Legge 6 luglio 1875, n. 2583, che dichiara di utilità pubblica le opere necessarie a preservare la città di Roma dalle massime inondazioni del Tevere:

Art. 3. Dovranno contribuire alla spesa i proprietari dei beni difesi colle predette opere dalle inondazioni, come pure i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere stesse, che vengano a conseguire un maggior valore per la loro esecuzione.

Una legge speciale determinerà l'entità ed il riparto del contributo, il modo e il tempo entro il quale i contribuenti dovranno effettuare il pagamento.

delle somme che per quel contributo risultano versate sino alla data della presente legge.

È abrogato il disposto dell'articolo 3 della legge 6 luglio 1875, n. 2583.

(Approvato).

Art. 44.

Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di estendere le disposizioni dell'articolo 6, primo comma, 7, 8 e 9 della presente legge, a quelle città che per deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, ne facciano domanda.

(Approvato).

ALLEGATO A.

ELENCO delle opere edilizie più urgenti del piano regolatore e di ampliamento di Roma da eseguirsi col sussidio di anticipazioni sulle rate del concorso governativo, in base all'articolo 10 della legge 20 luglio 1890.

1ª Nuova piazza d'armi.

Acquisto dell'area occorrente a costituire la nuova piazza d'armi in sostituzione dell'attuale destinata alla fabbricazione L. 1,500,000

2ª Fognatura nel quartiere piazza d'armi.

Inizio delle opere di fognatura del quartiere che sorgerà nella odierna piazza d'armi. . . . » 1,500,000

3ª Istituto delle case popolari.

Sussidio all'Istituto delle case popolari, per favorire la fabbricazione di case per le classi meno abbienti in 11 rate proporzionali a quelle in cui saranno ripartite le anticipazioni » 3,000,000

4ª Prosecuzione del corso Vittorio Emanuele.

Accesso ai borghi Vaticani e al quartiere Prati in prosecuzione del corso Vittorio Emanuele. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta » 1,500,000

A riportarsi. . . . L. 7,500,000

<p>Riporto . . . L. 7,500,000</p> <p>5° <i>Lungotevere.</i> Sistemazione dei lungotevere: in Augusta, Marzio, degli Altoviti, dei Fiorentini e Farnesina. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 4,500,000</p> <p>6° <i>Via Milano.</i> Prosecuzione della via Milano fino a via Cavour. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 1,500,000</p> <p>7° <i>Via Arenula.</i> Completamento della via Arenula, accesso al ponte Garibaldi ed alla stazione di Trastevere. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 2,000,000</p> <p>8° <i>Accesso al ponte Sisto.</i> Allargamento delle vie dei Chiavari e dei Pettinari. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 2,500,000</p> <p>9° <i>Accesso al ponte Gianicolense.</i> Apertura della via d'accesso al ponte Gianicolense per il primo tratto, da via Giulia. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 500,000</p> <p>10° <i>Accessi al ponte Umberto.</i> Allargamento della via di Monte Brianzo e apertura di una via da piazza Nicosia al lungotevere Marzio pel ponte Umberto. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 500,000</p> <p>11° <i>Quartiere Regola.</i> Bonifica del quartiere Regola nella zona fra le vie Arenula, Zoccolette e Strengari fino a piazza di S. Maria in Monticelli. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 700,000</p> <p>A riportarsi . . . L. 19,700,000</p>	<p>Riporto . . . L. 19,700,000</p> <p>12° <i>Quartiere Tordinona.</i> Bonifica del quartiere di Tordinona nella zona fra il lungotevere Tordinona, piazza S. Salvatore in Lauro, via Coronari, via Panico, e bonifica delle vie adiacenti tra questa zona e la via tra il Circo Agonale e il ponte Umberto. Espropriazioni e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . L. 1,000,000</p> <p>13° <i>Quartiere dell'Oca.</i> Completamento del quartiere dell'Oca nella zona fra via della Penna, via dei Miracoli e passeggiata di Ripetta. Espropriazione e lavori, tenuto conto delle aree di risulta . . . » 700,000</p> <p>14° <i>Nuovi ponti sul Tevere.</i> Due nuovi ponti sul Tevere, uno in prolungamento del viale delle Milizie, l'altro in corrispondenza dell'inizio del viale dei Parioli » 2,000,000</p> <p>15° <i>Via e borgo Flaminio.</i> Inizio della sistemazione della via e del borgo Flaminio, mediante espropriazioni e lavori fino alla concorrenza di » 1,500,000</p> <p>16° <i>Quartiere del Policlinico.</i> Espropriazioni e lavori per la sistemazione delle strade attorno al Policlinico » 1,000,000</p> <p>17° <i>Via Appia Nuova.</i> Allargamento a 40 metri della via Appia Nuova fra la porta S. Giovanni e il ponte Lungo. Espropriazioni e lavori . . . » 1,500,000</p> <p>18° <i>Via tra la Reggia e il Senato.</i> Apertura della via fra la Reggia e il Senato per il Pantheon. Inizio delle espropriazioni e dei lavori fino alla concorrenza di » 1,500,000</p> <p>A riportarsi . . . L. 28,900,000</p>
--	--

Riporto . . . L. 28,900,000

19° *Passeggiata sul Gianicolo.*

Completamento della passeggiata sul Gianicolo nel suo ultimo tronco in discesa da presso la Quercia del Tasso alla via della Lungara presso la porta Leonina e al lungotevere in Sassia.

Espropriazioni e lavori . . . > 500,000
Impreviste per le varie opere > 600,000

Importo totale . . L. 30,000,000

NB. — Il comune di Roma provvederà in parte a questa spesa colla vendita graduale delle aree del quartiere che sorgerà nell'attuale piazza d'armi fino alla concorrenza della somma di L. 5,000,000

Alla differenza si provvederà con le anticipazioni del concorso governativo, di cui alla legge presente > 25,000,000
L. 30,000,000

ALLEGATO B.

Edifici universitari.

1. Istituto di fisiologia, chimica fisiologica e farmacologia (*da costruirsi presso al Policlinico*).

2. Istituto di anatomia umana, medicina legale e medicina operatoria (*da costruirsi presso al Policlinico*).

3. Anatomia patologica e patologia generale (*da costruirsi presso al Policlinico*).

4. Istituto d'igiene (*da costruirsi presso al Policlinico*).

5. Clinica psichiatrica (*da costruirsi presso al Policlinico*).

6. Clinica pediatrica (*da costruirsi presso al Policlinico*).

7. Acquisto di aree presso al Policlinico.

8. Opere occorrenti per la scuola degli ingegneri (*a San Pietro in Vincoli*).

ALLEGATO C.

Convenzione

fra S. E. il cav. avv. Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, S. E. il comm. prof. Angelo Majorana, ministro del tesoro, S. E. il commendatore avv. Fausto Massimini, ministro delle finanze, S. E. il comm. avv. Emanuele Gianturco, ministro dei lavori pubblici, Sua Eccellenza il comm. prof. Luigi Rava, ministro dell'istruzione pubblica e S. E. il generale Ettore Vigano, ministro della guerra da una parte, e il comm. Enrico Cruciani-Alibrandi senatore del Regno, sindaco di Roma, dall'altra parte.

Rimane convenuto quanto segue:

Art. 1.

In relazione a quanto è previsto dall'art. 10 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª) il Governo del Re anticiperà al comune di Roma il pagamento di L. 25,000,000 (venticinque milioni).

Tale somma, destinata ad affrettare l'esecuzione del piano regolatore, sarà pagata in undici rate annuali, nel modo in cui saranno ripartite con legge speciale, prelevandosi dalle ultime annualità del concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento di Roma.

Il comune di Roma assegnerà all'Istituto per le case popolari in Roma L. 3,000,000, da ripartirsi pure in undici rate annuali proporzionalmente alle anticipazioni che farà come sopra, lo Stato.

Art. 2.

A chiarimento degli articoli 3 e 12 della convenzione annessa alla legge 14 maggio 1881, n. 209, serie 3ª, è fatta facoltà al comune di Roma, purchè ne usi per ampliamento della zona abitabile della città, principalmente per costruirvi case da pigione, di riprendere la libera disponibilità della piazza d'armi, situata fra la via Barletta, il viale delle Milizie, il Tevere ed il viale parallelo a quello delle Milizie verso nord, sostituendola contemporaneamente con altra da concordarsi col Ministero della

guerra, della superficie non inferiore ai metri quadrati 500,000.

Il comune di Roma però sulla presente piazza d'armi riserberà al Governo una zona di 10,000 metri quadrati, nella parte più vicina al Tevere ed al viale delle Milizie, da servire per costruzioni di pubblici edifici.

Art. 3.

Ai fini della sistemazione della zona monumentale di Roma, dovendosi contrarre un mutuo di L. 6,000,000 colla Cassa dei depositi e prestiti, ammortizzabile in 35 anni con rate annue di L. 300,000, compresi gli interessi, il comune si impegna a concorrere in detto pagamento annuo per una terza parte, restando le altre due terze parti a carico dello Stato.

Tanto lo Stato, poi, quanto il comune di Roma dichiarano di conferire gratuitamente tutte le loro proprietà comprese in detta zona monumentale. Questa, a sistemazione compiuta, resterà di proprietà dello Stato, per quanto riguarda i monumenti, e di proprietà del comune per quanto riguarda le strade pubbliche, i viali ed i giardini. Lo Stato provvederà alla manutenzione e custodia dei monumenti ed il comune alla manutenzione stradale e del parco ed alla illuminazione relativa.

Art. 4.

Il Governo del Re affida al comune di Roma la costruzione del ponte Vittorio Emanuele sul Tevere e relativi accessi e corrisponderà al comune stesso la somma di lire 3,600,000, destinata per quell'opera con la legge 6 agosto 1893, n. 458.

La detta somma sarà pagata in quattro esercizi nel modo che segue:

Esercizio 1907-908	L.	500,000
Id. 1908-909	»	500,000
Id. 1909-910	»	1,300,000
Id. 1910-911	»	1,300,000

Il comune di Roma assume tutta l'opera per detta somma fissa a intero suo rischio e pericolo.

Art. 5.

Il comune di Roma cede al Demanio dello Stato il palazzo già caserma Cimarra e s'impegna a fornire per conto dello Stato e gra-

tuitamente all'asilo Savoia per l'infanzia abbandonata un'area in località da stabilirsi per costruirvi la sede di quel ricovero.

Il Demanio, dal canto suo, è autorizzato a cedere al comune di Roma l'anfiteatro Corea, che il comune stesso si obbliga a conservare integro nella sua parte monumentale sotto la vigilanza del Governo.

Il Demanio concede altresì al comune di Roma l'uso perpetuo della zona demaniale litoranea fra Castel Fusano e la sponda sinistra del Tevere, riserbando allo Stato il diritto esclusivo di procedere in ogni tempo ed in qualsiasi punto della zona stessa a scavi archeologici.

Art. 6.

La presente convenzione non obbliga il comune se non dopo l'approvazione del Consiglio comunale, ed il Governo se non dopo che sarà emanata la legge relativa, nella quale sarà provveduto ad altre disposizioni di carattere legislativo e non convenzionale nell'interesse della città di Roma.

Art. 7.

La convenzione presente sarà registrata col diritto fisso di una lira.

Roma, li 5 marzo 1907.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
GIOVANNI GIOLITTI.

Il ministro del tesoro
ANGELO MAJORANA.

Il ministro delle finanze
FAUSTO MASSIMINI.

Il ministro dei lavori pubblici
EMANUELE GIANTURCO.

Il ministro dell'istruzione pubblica
LUIGI RAVA.

Il ministro della guerra
ETTORE VIGANÒ.

Il sindaco di Roma
E. CRUCIANI-ALIBRANDI.

CAMILLO PEANO, teste.
BENUCCI, teste.

BLASERNA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BLASERNA, relatore. Giunti alla fine della discussione di questa legge, è dovere mio di

riferire su una petizione che è pervenuta all'Ufficio centrale.

L'Ufficio centrale si trova in una condizione di cose che voi tutti conoscete. Abbiamo ricevute una quantità di domande e di osservazioni, ma tutte erano anonime e quindi abbiamo potuto leggerle per conto nostro, ma non siamo in grado di riferirne avanti al Senato. Però oggi ci è pervenuto un memoriale di proprietari di aree nel suburbio di Roma che porta un centinaio di firme; è un memoriale nel quale si solleva la questione delle aree con gli stessi argomenti adoperati da altri e che furono anche riprodotti in Senato. Non avrei niente di nuovo a dire, ma siccome è una petizione che c'è stata mandata, pregherei l'onor. ministro dell'interno di volerla accogliere e di metterla insieme con tutte le altre che forse avrà ricevuto.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Finchè si tratta di metterla nella collezione estesissima, che il Governo ha ricevuto (*si ride*), non ho alcuna difficoltà. L'onorevole Blaserna comprenderà che non potrei prendere altro impegno.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1906-1907:

Senatori votanti	84
Favorevoli	77
Contrari	7

Il Senato approva.

Maggiore indennità d'arma per gli ufficiali del Genio navale:

Senatori votanti	84
Favorevoli	79
Contrari	5

Il Senato approva.

Concessione di una seconda proroga de termine per l'attuazione del piano di risanamento della città di Bologna:

Senatori votanti	84
Favorevoli	78
Contrari	6

Il Senato approva.

Proroga del termine fissato dall'art. 22 della legge 25 giugno 1906, n. 255, riguardante provvedimenti a favore della Calabria:

Senatori votanti	84
Favorevoli	76
Contrari	8

Il Senato approva.

Estinzione del debito parmense creato coi decreti Sovrani 15 e 16 giugno 1827:

Senatori votanti	84
Favorevoli	77
Contrari	7

Il Senato approva.

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908:

Senatori votanti	84
Favorevoli	75
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario:

Senatori votanti	84
Favorevoli	61
Contrari	23

Il Senato approva.

Impianto di un laboratorio chimico per le sostanze esplosive e riordinamento del servizio relativo agli esplosivi presso il Ministero dell'interno:

Senatori votanti	84
Favorevoli	63
Contrari	21

Il Senato approva.

Istituzione della posizione di congedo provvisorio per gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina:

Senatori votanti	84
Favorevoli	78
Contrari	6

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 14:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1906-907, e variazioni ai residui degli esercizi precedenti (N. 649);

Organici del personale delle capitanerie di porto. — Modificazioni ai ruoli della bassa forza portuale ed al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale (N. 662);

Riordinamento del personale civile tecnico (specialisti laureati e capi tecnici) e del personale lavorante dell'Istituto idrografico della R. marina (N. 603);

Modificazioni alla legge sul riordinamento del personale della marina militare n. 4610 (serie 2^a), in data 3 dicembre 1878 (N. 664);

Organici dei corpi militari della Regia marina (N. 675);

Impianto ed esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella Colonia Eritrea (N. 676);

Modifiche alla tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati (N. 665);

Opere di sistemazione generale del fabbricato demaniale detto della Dogana Vecchia in Napoli ad uso di caserma principale delle guardie di finanza (N. 682).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la città di Roma (N. 617 - *urgenza*);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1907-1908 (N. 693);

Spese militari sino al 30 giugno 1910 (N. 632);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 627).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiore stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore (N. 562);

Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 26 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna (N. 636 - *urgenza*);

Aggiunte e modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 26 febbraio 1895, n. 70 (N. 654);

Riordinamento delle Regie Avvocature erariali (N. 600);

Cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 621);

Provvedimenti per i sottufficiali (N. 653);

Istituzione della sezione industriale presso la Scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla R. Università degli studi in Palermo (N. 615);

Istituzione di una scuola dell'arte della medaglia (N. 656);

Modificazioni alla legge 21 maggio 1903, n. 252, sulle case popolari (N. 691);

Provvedimenti a favore del comune di Colliano (Salerno) (N. 688);

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 ed istituzione di un capitolo per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche (N. 677);

Autorizzazione dell'ulteriore spesa straordinaria di L. 150,000 per la Commissione istituita per la valutazione ed il reparto di disavanzi degli Istituti di previdenza del personale ferroviario (N. 679);

Acquisto, adattamento ed arredamento di edifici ad uso di sedi delle R. rappresentanze diplomatiche a Parigi, Vienna, Bruxelles e Aja (N. 673);

Autorizzazione della spesa di L. 82,000 per l'impianto del riscaldamento a vapore nelle Regie Gallerie di Firenze (N. 683);

Modificazioni ed aggiunte alla legge del 25 giugno 1906, n. 255, concernente provvedimenti a favore della Calabria (N. 668);

Modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, ed al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito nella parte relativa ai ragionieri di artiglieria, ai ragionieri-geometri del Genio, ai capi-tecnici di artiglieria e Genio, ai disegnatori ed agli assistenti locali del Genio ed al personale civile dell'Istituto geografico militare (N. 669);

Modificazioni alle norme di polizia forestale contenute nelle leggi 20 giugno 1877, n. 3917, e 19 luglio 1906, n. 379 (N. 670);

Miglioramenti per i tenenti e sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti (N. 674);
Assistenza agli esposti ed all'infanzia abbandonata (N. 537).

IV. Relazione della Commissione per il regolamento interno (N. LXXXIII-*documenti*).

La seduta è sciolta (ore 18 e 15).

Licenziato per la stampa il 15 luglio 1907 (ore 19)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche